

# Fact-pack Previdenza




Febbraio 2012

## OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

- Fornire una visione sintetica dei **numeri chiave** della **previdenza obbligatoria** e di quella **complementare** attraverso analisi e rappresentazioni grafiche di comprensione immediata;
- Dare un quadro **riassuntivo** e informazioni, sulla base di dati pubblicati, relativamente alle seguenti aree:
  - dimensione, flussi di contributi e prestazioni, regole di contribuzione e di determinazione delle prestazioni per i principali enti del sistema previdenziale obbligatorio di base (le regole sono da aggiornare in base alla recente riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia);
  - dimensione, flussi di contributi e prestazioni, risorse patrimoniali finalizzate alle prestazioni e altri dati rilevanti riguardanti la previdenza complementare.

Il sistema pensionistico italiano al momento vede la prevalenza del sistema obbligatorio di base. La previdenza complementare, collettiva e/o individuale, è in via di sviluppo

## LA STRUTTURA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE IN ITALIA



## CONTENUTI


- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*

(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"


Il peso maggiore nel sistema previdenziale di base italiano è rappresentato dal comparto dei dipendenti privati



## NUMERI CHIAVE DELLA PREVIDENZA DI BASE IN ITALIA

2008, Migliaia di aderenti, milioni di euro, %

 Lavoratori dipendenti



Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

(\*) Inclusi i trasferimenti dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.)

(\*\*) Al netto dei trasferimenti dello Stato


L'adesione alla previdenza complementare risulta ancora contenuta. Infatti, in termini di iscritti, interessa solo il 23% degli occupati

## I LIVELLI DI ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

2010, Migliaia di unità, %


 Lavoratori dipendenti

**Tasso di adesione (%)**




Fonte: COVIP, ISTAT

Anche in termini di risorse gestite il peso della previdenza complementare è ancora contenuto. Il grosso è rappresentato dai fondi “preesistenti” (già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 421/1992)



## NUMERI CHIAVE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN ITALIA

2010, Migliaia di iscritti, milioni di euro, (%)



Fonte: COVIP

(\*) il totale dei dati comprende anche FONDINPS (incluso nei fondi negoziali) ed esclude coloro che aderiscono contemporaneamente a vecchi PIP e a nuovi PIP. Le percentuali indicate sono state conseguentemente adattate rispetto al totale.

## CONTENUTI

- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia

- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base

- Dipendenti privati
- Dipendenti pubblici
- Autonomi, liberi professionisti e altro

- Approfondimenti sulla previdenza complementare


- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*




(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"

La spesa pensionistica di base è cresciuta dal 2003 al 2008 del 3,8% annuo per gli aumenti del livello di pensione media mentre il numero di pensioni erogate è rimasto sostanzialmente stabile



## SPESA PENSIONISTICA E NUMERO DI PENSIONI EROGATE NEL SISTEMA OBBLIGATORIO DI BASE (\*)

Tasso medio annuo composto




X

Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale


(\*) L'aggiornamento annuale dei dati può comportare aggiustamenti sugli anni precedenti

I contributi sono aumentati dal 2003 al 2008 del 5,3% annuo grazie ad un aumento pari a 4,3% del contributo medio e all'aumento pari a 1,1% del numero di iscritti



## CONTRIBUTI E NUMERO ISCRITTI NEL SISTEMA OBBLIGATORIO DI BASE (\*)


Tasso medio annuo composto



Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale


(\*) L'aggiornamento annuale dei dati può comportare aggiustamenti sugli anni precedenti


L'ammontare delle pensioni per vecchiaia nel sistema obbligatorio di base è aumentato sia in rapporto al totale della spesa pensionistica, sia a livello assoluto



## SPESA PENSIONISTICA (\*) PER CATEGORIA NEL SISTEMA OBBLIGATORIO DI BASE

Milioni di euro, (%)


 Tasso medio annuo composto



(\*) Inclusi i trasferimenti a carico dello Stato

Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

L'andamento gestionale del sistema pensionistico obbligatorio di base registra negli ultimi anni i cambiamenti riportati nella tabella sottostante




## ANALISI DEGLI ANDAMENTI GESTIONALI

Milioni di euro, migliaia di unità, (%)

ANALISI GESTIONALE DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO DI BASE	ANNO						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Spesa pensionistica inclusi trasf. (a)	165.019,0	172.926,0	180.360,0	187.851,0	194.821,0	201.370,0	209.355,0
Monte salari teorico (b)	440.098,0	456.164,0	472.730,0	499.961,0	513.782,0	540.312,0	564.029,0
Numero iscritti (c)	22.588,0	23.098,0	23.411,0	23.520,0	23.860,0	23.974,0	24.253,0
Salario medio (mgl) (d)	19,5	19,7	20,2	21,3	21,5	22,5	23,3
PIL (e)	1.248.648,0	1.295.226,0	1.335.354,0	1.391.530,0	1.429.479,0	1.485.377,0	1.544.915,0
Spesa pensionistica esclusi trasf. (f)	138.128,0	144.249,0	151.080,0	158.035,0	164.722,0	170.457,0	177.589,0
Contributi (g)	138.430,0	144.354,0	147.868,0	157.563,0	160.866,0	170.549,0	180.558,0
Saldo previdenziale (g)-(f)	302,0	105,0	-3.212,0	-472,0	-3.856,0	92,0	2.969,0
<b>Aliquota di equilibrio teorica (a)/ (b)</b>	<b>37,5%</b>	<b>37,9%</b>	<b>38,2%</b>	<b>37,6%</b>	<b>37,9%</b>	<b>37,3%</b>	<b>37,1%</b>
<b>Spesa pensionistica/ PIL (a)/ (e)</b>	<b>13,2%</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,5%</b>	<b>13,5%</b>	<b>13,6%</b>	<b>13,6%</b>	<b>13,6%</b>
<b>Monte salari teorico/ PIL (b)/(e)</b>	<b>35,2%</b>	<b>35,2%</b>	<b>35,4%</b>	<b>35,9%</b>	<b>35,9%</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,5%</b>
<b>Saldo previdenziale/ monte salari teorico ((g)-(f))/(b)</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,5%</b>
<b>Aliquota di equilibrio contabile (f)/ (b)</b>	<b>31,4%</b>	<b>31,6%</b>	<b>32,0%</b>	<b>31,6%</b>	<b>32,1%</b>	<b>31,5%</b>	<b>31,5%</b>
<b>Contributi/ monte salari teorico (g)/ (b)</b>	<b>31,5%</b>	<b>31,6%</b>	<b>31,3%</b>	<b>31,5%</b>	<b>31,3%</b>	<b>31,6%</b>	<b>32,0%</b>


Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

La quota dei trasferimenti a carico dello Stato - Gestione Interventi Assistenziali presso l'INPS - nel sistema obbligatorio di base è scesa in rapporto al totale della spesa pensionistica ma è cresciuta a livello assoluto




## TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO NEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO DI BASE

Milioni di euro, (%)




Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

Il rapporto fra numero di pensioni e numero di iscritti è diminuito di anno in anno nel corso dell'arco temporale preso in considerazione, complessivamente di circa 4 punti percentuali




## RAPPORTO TRA NUMERO DI PENSIONI E NUMERO DI ISCRITTI NEL SISTEMA OBBLIGATORIO DI BASE (\*) (%)



Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale


(\*) L'aggiornamento annuale dei dati può comportare aggiustamenti sugli anni precedenti

Il rapporto fra spesa pensionistica ed entrate contributive, comprensive dei trasferimenti a carico dello stato Gestione Interventi Assistenziali presso l'INPS – è sceso di oltre 13 punti percentuali nell'arco temporale considerato



## RAPPORTO TRA SPESA PENSIONISTICA ED ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPRESIVE DI TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO NEL SISTEMA OBBLIGATORIO DI BASE (\*)


(%)



Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale


(\*) L'aggiornamento annuale dei dati può comportare aggiustamenti sugli anni precedenti

Anche negli ultimi anni il rapporto fra spesa pensionistica e prodotto interno lordo si è mantenuto tra il 13,2% e il 13,8% con un trend leggermente crescente




## RAPPORTO TRA SPESA PENSIONISTICA E PRODOTTO INTERNO LORDO NEL SISTEMA OBBLIGATORIO DI BASE

(%)




Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

La maggior parte delle pensioni sono relative alla categoria dei lavoratori dipendenti privati, la spesa pensionistica media dei dipendenti pubblici è sensibilmente più alta rispetto a quella delle altre categorie



## NUMERO PENSIONI E SPESA PENSIONISTICA (ESCLUSI I TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO) PER MACROCATEGORIE DI LAVORATORI


2008, Migliaia di pensioni, Milioni di euro, (%)



(\*) Esclusi i trasferimenti a carico dello stato (Gestione Interventi Assistenziali presso l'INPS) o di altre gestioni


Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

La maggior parte degli iscritti sono relativi alla categoria dei lavoratori dipendenti privati, il contributo medio dei dipendenti pubblici è sensibilmente più alto rispetto a quello delle altre categorie considerate




## NUMERO ISCRITTI ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI PER MACROCATEGORIE DI LAVORATORI

2008, Migliaia di contribuenti, Milioni di euro, (%)




(\*) Inclusi i trasferimenti a carico dello stato (Gestione Interventi Assistenziali presso l'INPS) o di altre gestioni  
 Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

Nel 2008 il rapporto fra spesa pensionistica ed entrate contributive, escludendo i trasferimenti a carico dello stato, non mostra squilibri



## SCOMPOSIZIONE DEL RAPPORTO TRA SPESA PENSIONISTICA ED ENTRATE CONTRIBUTIVE(\*) 2008, (%)



(\*) Esclusi i trasferimenti a carico dello stato (Gestione Interventi Assistenziali presso l'INPS) o di altre gestioni

Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale

## CONTENUTI



- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare


### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*

(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"

I dipendenti privati sono costituiti dalle seguenti categorie...





La gestione dei dipendenti privati mostra un avanzo complessivo di oltre 4 miliardi di euro

## SITUAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI BASE - DIPENDENTI PRIVATI

2008, Migliaia di unità, Milioni di euro

DIPENDENTI PRIVATI	CONTRIBUTI			PENSIONI			SALDO (Contributi-Pensioni)
	Numero	Ammontare	Valore Medio	Numero	Ammontare	Valore Medio	
Fondo Pensioni Lavoratori Dip.	12.590,0	100.814,7	7,1	9.550,2	86.422,0	10,4	14.392,7
Fondo Trasporti	106,0	1.207,7	10,2	116,2	2.233,3	19,4	-1.025,6
Fondo Telefonici	60,1	746,2	12,4	69,8	1.674,1	24,4	-927,9
Fondo Elettrici	41,9	714,5	17,0	101,8	2.334,8	23,5	-1.620,3
Fondo Volo	13,1	197,0	15,0	5,7	248,4	41,8	-51,4
Fondo Imposte di consumo	0,5	8,6	18,5	9,7	156,0	16,2	-147,4
Fondo Enti Pubblici Creditizi	61,5	1.043,9	16,8	41,4	1.392,2	34,6	-348,3
Dipendenti delle FFSS	73,1	937,0	11,5	240,8	4.652,8	19,4	-3.715,8
Istituto Dirigenti di Azienda	47,8	2.342,9	48,9	117,2	5.075,8	47,1	-2.732,9
<b>Totale Gestioni INPS</b>	<b>12.994,0</b>	<b>108.012,5</b>	<b>8,3</b>	<b>10.252,8</b>	<b>104.189,4</b>	<b>10,2</b>	<b>3.823,1</b>
Istituto Giornalisti	20,0	393,5	19,7	6,2	321,7	52,5	71,8
Ente Lavoratori Spettacolo	279,3	1.216,8	4,0	58,1	855,1	14,1	361,7
Dipendenti delle Poste e Tel.	151,6	1.465,6	9,7	131,9	1.417,6	16,5	48,0
<b>Totale Altri Fondi</b>	<b>450,9</b>	<b>3.075,9</b>	<b>6,8</b>	<b>196,2</b>	<b>2.594,4</b>	<b>13,2</b>	<b>481,5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.444,9</b>	<b>111.088,4</b>	<b>8,3</b>	<b>10.449,0</b>	<b>106.783,8</b>	<b>10,2</b>	<b>4.304,6</b>

Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale  
Valore Medio espresso in migliaia di Euro

## CONTENUTI



- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*


- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*

(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"

I dipendenti pubblici sono costituiti dalle seguenti categorie...



La gestione dei dipendenti pubblici mostra un deficit complessivo di circa 2 miliardi di euro



## SITUAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI BASE - DIPENDENTI PUBBLICI

2008, Migliaia di unità, Milioni di euro

DIPENDENTI PUBBLICI	CONTRIBUTI			PENSIONI			SALDO (Contributi-Pensioni)
	Numero	Ammontare	Valore Medio	Numero	Ammontare	Valore Medio	
Cassa Dipendenti Enti Locali	1.452,0	14.407,4	9,9	998,3	16.484,8	16,5	-2.077,4
Cassa Insegnanti di Asilo	37,0	239,3	6,5	13,7	209,7	15,3	29,6
Cassa Sanitari	121,0	3.530,7	29,2	56,1	2.478,1	44,0	1.052,6
Cassa Ufficiali Giudiziari	4,0	51,1	12,8	2,6	43,5	16,6	7,6
Dipendenti dello Stato	2.009,0	32.007,0	15,9	1.577,4	33.862,9	21,1	-1.855,9
<b>Totale Gestioni INPS</b>	<b>3.623,0</b>	<b>50.235,5</b>	<b>13,9</b>	<b>2.648,1</b>	<b>53.079,0</b>	<b>113,5</b>	<b>-2.843,5</b>

Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale  
Valore Medio espresso in migliaia di Euro

## CONTENUTI



- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*


- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*

(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"

I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le altre professioni sono rappresentati dalle seguenti categorie...



La gestione degli autonomi, dei liberi professionisti e di altre categorie residuali mostra un avanzo complessivo di circa 5 miliardi di euro



## SITUAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI BASE – AUTONOMI, LIB. PROF. E ALTRO

2008, Migliaia di unità, Milioni di euro

AUTONOMI PROFESSIONISTI E ALTRO	CONTRIBUTI			PENSIONI			SALDO (Contributi-Pensioni)
	Numero	Ammontare	Valore Medio	Numero	Ammontare	Valore Medio	
Fondo Artigiani	1.902,0	7.975,7	4,2	1.541,1	9.659,5	9,4	-1.683,8
Fondo Commercianti	2.044,2	8.480,4	4,1	1.330,7	7.868,2	8,5	612,2
Fondo CDCM	486,5	1.012,7	1,9	1.848,4	3.475,5	6,5	-2.462,8
<b>Autonomi INPS</b>	<b>4.432,7</b>	<b>17.468,8</b>	<b>10,2</b>	<b>4.720,2</b>	<b>21.003,2</b>	<b>24,4</b>	<b>-3.534,4</b>
Casse priv. 509 (escluso ENPAM)	590,3	3.212,3	5,2	119,7	1.875,3	15,4	1.337,0
ENPAM	342,3	1.828,6	5,3	148,8	989,0	6,5	839,6
Casse priv. 103	124,0	264,0	2,1	4,1	5,5	1,3	258,5
<b>Totale Gestioni INPS</b>	<b>1.056,6</b>	<b>5.304,9</b>	<b>12,6</b>	<b>272,6</b>	<b>2.869,8</b>	<b>23,2</b>	<b>2.435,1</b>
Fondo Clero	20,0	30,9	1,5	14,6	96,5	7,1	-65,6
Gestione Parasubordinati	1.821,0	6.569,8	3,6	184,5	235,5	1,2	6.334,3
Totale Integrativi	285,2	837,3	2,9	149,6	984,2	6,5	-146,9
<b>ALTRE PROFESSIONI/FONDI</b>	<b>2.126,2</b>	<b>7.438,0</b>	<b>8,0</b>	<b>348,7</b>	<b>1.316,2</b>	<b>14,8</b>	<b>6.121,8</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.615,5</b>	<b>30.211,7</b>	<b>30,8</b>	<b>5.341,5</b>	<b>25.189,2</b>	<b>62,4</b>	<b>5.022,5</b>

Fonte: Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale  
Valore Medio espresso in migliaia di Euro

## CONTENUTI

- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro


- Approfondimenti sulla previdenza complementare

- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*


(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"



## QUADRO GENERALE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN ITALIA


Adesione	Promotori	Partecipazione	Contribuzione	Schema pensionistico
<b>Adesione collettiva</b>	<b>Fondi negoziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volontaria, individuale ma soggetta ad accordi collettivi anche aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratore (definita da accordi collettivi)</li> <li>• TFR (totale per i lavoratori assunti post 1993, variabile per gli altri)</li> <li>• Datore di lavoro</li> </ul>	• Contribuzione definita
	<b>Fondi preesistenti</b>			• Prevalentemente contribuzione definita, in parte prestazione definita
	<b>Fondi aperti ad adesione collettiva</b>			• Contribuzione definita
<b>Adesione individuale</b>	<b>Fondi aperti ad adesione individuale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volontaria, individuale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libera da parte dell'iscritto</li> <li>• TFR</li> <li>• Datore di lavoro (contributo volontario)</li> </ul>	• Contribuzione definita
	<b>PIP – Piani individuali pensionistici</b>			• Contribuzione definita

A seguito della riforma il numero degli iscritti alla previdenza complementare è cresciuto per tutte le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione. Negli ultimi anni la crescita è rallentata




## NUMERO ADERENTI PER FORMA PENSIONISTICA

Migliaia di iscritti, (%)




(\*) il totale degli iscritti comprende anche FONDINPS (incluso nei fondi negoziali) ed esclude coloro che aderiscono contemporaneamente a vecchi PIP e a nuovi PIP. Le percentuali indicate sono state conseguentemente adattate rispetto al totale.

A seguito della riforma il numero dei nuovi iscritti alla previdenza complementare è cresciuto notevolmente per poi diminuire sensibilmente.



## NUMERO NUOVI ADERENTI PER FORMA PENSIONISTICA


Migliaia di iscritti, (%)



(\*) il totale degli iscritti comprende anche FONDINPS (incluso nei fondi negoziali) ed esclude coloro che aderiscono contemporaneamente a vecchi PIP e a nuovi PIP. Le percentuali indicate sono state conseguentemente adattate rispetto al totale.

Fonte: Stima COVIP. I dati per le singole forme sono al netto degli iscritti trasferiti da forme della stessa tipologia. Il totale è al netto di tutti i trasferimenti


Per i dipendenti del settore privato l'aumento di adesioni è stato maggiore degli altri comparti lavorativi, specialmente per quanto riguarda i fondi aperti




## NUMERO LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI ADERENTI PER FORMA PENSIONISTICA (\*)

Migliaia di iscritti, (%)

**Variazione  
media  
annua (%)**




(\*) il totale degli iscritti comprende anche FONDINPS (incluso nei fondi negoziali) ed esclude coloro che aderiscono contemporaneamente a vecchi PIP e a nuovi PIP. Le percentuali indicate sono state conseguentemente adattate rispetto al totale.



Per i lavoratori autonomi continuano a prevalere le adesioni alla forma pensionistica complementare PIP

## NUMERO LAVORATORI AUTONOMI ADERENTI PER FORMA PENSIONISTICA (\*)


Migliaia di iscritti, (%)



(\*) Sono inclusi anche gli iscritti che non risulta svolgano un'attività lavorativa.


Fonte: COVIP

I contributi versati ai fondi pensione sono aumentati gradualmente negli ultimi anni. Le forme di nuova istituzione hanno incrementato la loro quota, che è diventata prevalente rispetto ai fondi preesistenti




## CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Milioni di euro, %




Fonte: Covip

Il contributo medio complessivo supera di poco i 2mila euro, soprattutto grazie al livello elevato dei fondi preesistenti. I lavoratori dipendenti, per lo stesso motivo, presentano un contributo medio pari a più del doppio di quello dei lavoratori autonomi




## CONTRIBUTO MEDIO PRO CAPITE PER TIPOLOGIA DI LAVORATORE E FORMA PENSIONISTICA 2010, Euro



Nota (\*): Nel totale si tiene conto di FONDINPS; sono escluse le duplicazioni dovute ai lavoratori che aderiscono contemporaneamente a PIP "nuovi" e "vecchi"; sono inclusi inoltre i soggetti che non risulta svolgano attività lavorativa.

Fonte: Elaborazioni su dati COVIP


Il patrimonio dei fondi pensione per le prestazioni è aumentato gradualmente negli ultimi anni. Le forme di nuova istituzione hanno incrementato la loro quota, ma quella dei fondi preesistenti rimane prevalente.



## RISORSE DESTINATE ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI


Milioni di euro, %

**Variazione  
media  
annua (%)**




Fonte: Covip

Il montante accumulato medio di risorse destinate alle prestazioni riflette differenze ancora marcate tra forme pensionistiche di nuova istituzione e fondi preesistenti, che mostrano valori sensibilmente superiori.




## **MONTANTE ACCUMULATO MEDIO PRO CAPITE PER FORMA PENSIONISTICA**

2010, Euro



Fonte: Elaborazioni su dati COVIP


La composizione per asset class delle masse gestite dei fondi negoziati, dei fondi aperti e dei nuovi PIP è prevalentemente obbligazionaria. I fondi preesistenti hanno quote significative in investimenti immobiliari.




## COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

2010, (%)


### Fondi negoziati





### Fondi aperti



### PIP "nuovi"




### Fondi preesistenti (\*)



Fonte: COVIP

Nota (\*): Solo fondi autonomi. Sono escluse le riserve matematiche presso imprese di assicurazione.

I fondi negoziali presentano una prevalenza di investimenti nel comparto obbligazionario, i fondi aperti in quello bilanciato e i PIP in quello garantito, grazie alla prevalenza delle gestioni separate




## DISTRIBUZIONE DELLE MASSE GESTITE PER LINEA D'INVESTIMENTO


2010, (%)




**Fondi pensione negoziali**



**Fondi pensione aperti**




**PIP "nuovi"**



Fonte: COVIP

I fondi negoziali e aperti presentano una prevalenza di iscritti nel comparto bilanciato, i PIP nuovi in quello garantito, grazie alla prevalenza delle gestioni separate




## DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER LINEA D'INVESTIMENTO


2010, (%)




### Fondi pensione negoziali



### Fondi pensione aperti




### PIP "nuovi"




Fonte: COVIP

Il confronto tra rendimenti delle forme pensionistiche complementari e TFR nell' ultimo anno mostra risultati favorevoli alle prime.



## RENDIMENTI DELLE FORME PENSIONISTICHE E DEL TFR NEGLI ULTIMI ANNI - RENDIMENTI MEDI ANNUALIZZATI AL 2010


%



Elaborazione ANIA su dati COVIP e ISVAP


(\*) Per gli anni precedenti il 2008 i rendimenti delle linee di investimento di ramo III si riferiscono ai soli fondi già allora esistenti e istituiti esclusivamente per i PIP, mentre i rendimenti delle gestioni separate si riferiscono a quelle già esistenti e istituite anche per gli altri prodotti di ramo I.

Le adesioni individuali ai fondi pensione aperti negli ultimi anni hanno subito un decremento, mentre si osserva un incremento nelle adesioni ai PIP



## NUMERO ADESIONI INDIVIDUALI SUDDIVISE TRA FONDI APERTI E PIP (\*)(\*\*)

Migliaia di iscritti, (%)




(\*) Sono inclusi anche gli iscritti che non risulta svolgano un'attività lavorativa


(\*\*) Sono inclusi anche I PIP vecchi.

Fonte:COVIP

Sul totale degli iscritti ai fondi pensione, circa il 65% sono lavoratori di sesso maschile. L'adesione dei giovani (under 35) risulta essere ancora limitata (poco meno del 20%)




## DISTRIBUZIONE PER SESSO E CLASSI DI ETÀ DEGLI ISCRITTI ALLE FORME PENSIONISTICHE 2010, (%)




Fonte: COVIP

I fondi di categoria, costituiscono la tipologia di fondo negoziale prevalente. Le SGR gestiscono il 40% delle risorse afferenti ai fondi negoziali.




## FONDI PENSIONE NEGOZIALI - NUMERI CHIAVE

2010, Unità, milioni di euro, %




Fonte: COVIP


I fondi negoziali hanno registrato nell'ultimo anno una raccolta netta positiva di 3 miliardi, a fronte di oltre 4 miliardi di contributi e di oltre un miliardo di uscite per anticipazioni, riscatti, trasferimenti e prestazioni.



### FONDI NEGOZIALI – RACCOLTA NETTA 2010




Nei fondi pensione negoziali la prevalenza di masse investite in titoli obbligazionari deriva principalmente dall'asset allocation dei comparti garantiti e di quelli obbligazionari puri o misti



## FONDI PENSIONE NEGOZIALI: COMPOSIZIONE DELLE RISORSE IN GESTIONE PER COMPARTO


2010, (%)

Impiego prevalente




Fonte: COVIP

I rendimenti medi annualizzati dei diversi comparti dei fondi pensione negoziali evidenziano i risultati migliori negli ultimi anni. In media risultano migliori del TFR a 1 e 3 anni.




## FONDI NEGOZIALI - RENDIMENTI MEDI ANNUALIZZATI AL 2010

%



Elaborazione ANIA su dati COVIP

Nell'ultimo anno la ripartizione del totale dei contributi alla previdenza complementare su base collettiva (escludendo i fondi aperti) è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno precedente



## FONDI NEGOZIALI E PREESISTENTI - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

2010, Milioni di euro, (%)

### Totale contributi a fondi negoziali e preesistenti

100% = 6.168 7.985 7.977 8.012

Datore di lavoro

30	26	25	26
----	----	----	----

TFR

48	54	55	54
----	----	----	----

Lavoratore

22	20	20	20
----	----	----	----

2007 2008 2009 2010

### Fondi preesistenti

100% = 3.468 3.795 3.798 3.821

Datore di lavoro

42	39	38	38
----	----	----	----

TFR

38	42	43	43
----	----	----	----

Lavoratore

20	19	19	19
----	----	----	----

2007 2008 2009 2010

### Fondi negoziali

100% = 2.700 4.190 4.179 4.191

Datore di lavoro

24	14	14	14
----	----	----	----

TFR

60	65	66	65
----	----	----	----


Lavoratore

16	21	21	21
----	----	----	----

2007 2008 2009 2010

Fonte: COVIP

L'adesione effettiva, nei principali fondi negoziali, ha raggiunto livelli soddisfacenti solo in pochi casi



## ADESIONE POTENZIALE E EFFETTIVA DEI PRINCIPALI FONDI PENSIONE NEGOZIALI (\*)


2010, Unità, (%) Numero aderenti potenziali

Adesione effettiva

(%)




Tassi di adesione superiori al 30%



Fonte: COVIP


(\*) Solo fondi con aderenti potenziali maggiori o uguali a 200'000

Le imprese di assicurazione propongono una vasta offerta di fondi pensione aperti. Tuttavia in generale il mercato è ancora poco sviluppato, specialmente in termini assoluti di masse gestite




## FONDI PENSIONE APERTI - NUMERI CHIAVE

2010, Unità, milioni di euro, %



Fonte: COVIP


I fondi aperti hanno registrato nell'ultimo anno una raccolta netta positiva di quasi 1 miliardo, a fronte di circa 1,5 miliardi di entrate e di quasi 0,6 miliardi di uscite.




### FONDI APERTI – RACCOLTA NETTA 2010

%

Voci in entrata  
 Voci in uscita




Come per i fondi pensione negoziali, anche i fondi pensione aperti sono caratterizzati dalla prevalenza di masse investite in titoli obbligazionari, sebbene in misura inferiore



## FONDI APERTI: COMPOSIZIONE DELLE RISORSE IN GESTIONE PER TIPOLOGIA DI COMPARTO


2010, (%)

Impiego prevalente




Fonte: COVIP

I rendimenti medi annualizzati dei diversi comparti dei fondi pensione aperti evidenziano i risultati migliori negli ultimi anni.




## FONDI APERTI - RENDIMENTI MEDI ANNUALIZZATI AL 2010

%




Elaborazione ANIA su dati COVIP

I PIP “nuovi” costituiscono ormai la quota prevalente in termini di numero iscritti e contributi. I PIP “vecchi”, essendo stati istituiti in precedenza, hanno ancora masse gestite complessive più alte.




## PIP - NUMERI CHIAVE

2010, Unità, milioni di euro, %




Fonte: COVIP

I PIP “nuovi” sono sottoscritti per la maggiorparte da lavoratori dipendenti, che presentano però un contributo medio inferiore ai lavoratori autonomi.




## PIP “NUOVI” – NUMERO ISCRITTI E CONTRIBUTI PER TIPOLOGIA DI LAVORATORE

2010, Unità, milioni di euro, %




Fonte: Elaborazioni ANIA su dati COVIP

I PIP “nuovi” sono sottoscritti per la maggiorparte nella forma “ramo I”, ossia in gestioni assicurative separate a rendimento minimo garantito.




## PIP “NUOVI” – NUMERO ISCRITTI E MASSE GESTITE PER TIPOLOGIA DI PIP

2010, Unità, milioni di euro, %



Fonte: Elaborazioni ANIA su dati COVIP


Nei PIP la prevalenza di masse investite in titoli di stato e obbligazioni deriva prevalentemente dall'asset allocation delle gestioni assicurative separate di ramo I



### PIP: COMPOSIZIONE DELLE RISORSE IN GESTIONE PER TIPOLOGIA DI COMPARTO

2010, (%)


Tipologia di asset prevalente nel complesso



Fonte: COVIP


(\*) Comprende le linee cosiddette "flessibili"

I rendimenti medi annualizzati delle diverse linee dei PIP evidenziano i risultati migliori negli ultimi anni. Sui 3 anni i rendimenti medi dei PIP di Ramo I battono il TFR.



## PIP - RENDIMENTI MEDI ANNUALIZZATI AL 2010

%




Elaborazione ANIA su dati COVIP e ISVAP

(\*) Per gli anni precedenti il 2008 i rendimenti delle linee di investimento di ramo III si riferiscono ai soli fondi già allora esistenti e istituiti esclusivamente per i PIP, mentre i rendimenti delle gestioni separate si riferiscono a quelle già esistenti e istituite anche per gli altri prodotti di ramo I.


(\*\*) A partire dal 2010 comprende le linee cosiddette "flessibili"

I fondi pensione autonomi costituiscono la forma prevalente, soprattutto in termini di numero iscritti e masse gestite.




## FONDI PENSIONE PREESISTENTI - NUMERI CHIAVE

2010, Unità, milioni di euro, %




Fonte: COVIP

Tra i percettori di prestazioni pensionistiche, i percettori di rendite sono la categoria nettamente prevalente. In termini di importi erogati nell'anno si ha una sostanziale equidistribuzione tra capitale e rendita.




## FONDI PREESISTENTI – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER TIPOLOGIA

2010, Unità, milioni di euro, %





Fonte: COVIP

I fondi preesistenti hanno registrato nell'ultimo anno una raccolta netta positiva di oltre 1 miliardo, a fronte di quasi 4 miliardi di contributi e uscite per circa 3 miliardi, consistenti soprattutto in prestazioni pensionistiche.




### FONDI PREESISTENTI – RACCOLTA NETTA 2010

%



Tra i fondi autonomi prevale decisamente il regime a contribuzione definita, che risulta maggioritario anche sul totale. Tra i fondi interni invece prevale nettamente il regime a prestazione definita.




## FONDI PREESISTENTI: NUMERO DI FONDI PER REGIME PREVIDENZIALE


2010, (%)

 Regime prevalente

### Tipologia di regime




Fonte: COVIP



I fondi preesistenti in media hanno registrato rendimenti quasi sempre positivi negli ultimi anni.


## FONDI PREESISTENTI: RENDIMENTI MEDI NEGLI ULTIMI ANNI

%



Fonte: COVIP (stima del rendimento tramite formula di Hardy applicata alla quasi totalità dei fondi)

Come per i fondi pensione negoziali e aperti, anche i fondi preesistenti autonomi (quindi escludendo quelli interni) si caratterizzano per la prevalenza di masse investite in titoli obbligazionari.




## FONDI PREESISTENTI AUTONOMI: COMPOSIZIONE DELLE RISORSE PER TIPOLOGIA DI GESTIONE


2010, (%)

 Asset prevalente

### Tipologia di asset



Fonte: COVIP




Nel 2010 è diminuito ulteriormente il patrimonio dei fondi preesistenti autonomi gestito direttamente.

### FONDI PREESISTENTI AUTONOMI – RISORSE DISTINTE PER TIPOLOGIA DI GESTIONE

Milioni di euro, (%)

#### Tipologia di gestione

Quota che dovrebbe gradualmente defluire verso gestori professionali



Fonte: COVIP

## CONTENUTI


- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*

(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"

Il grado di copertura assicurato dalla previdenza di base rispetto all'ultima retribuzione prima del pensionamento diminuirà gradualmente nei prossimi anni, in particolare per i lavoratori autonomi



## STIMA DEI TASSI DI SOSTITUZIONE PENSIONE DI BASE / ULTIMA RETRIBUZIONE

%

### Ipotesi base

Età/anzianità al pensionamento: 67/37 anni (dipendenti) - 68/38 (autonomi e Professionisti)

Tasso di incremento produttività (periodo di previsione): 1,51%


Tasso di inflazione: 2,00%

Tasso di crescita PIL reale: 1,57%


Reddito finale pari al 100% della retribuzione di riferimento ISTAT

■ Tasso di copertura lordo  
■ Tasso di copertura al netto  
effetto fiscale e contributivo

### Dipendenti privati




### Autonomi e professionisti



Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Al variare dei requisiti medi e delle ipotesi dello scenario base, varia il grado di copertura assicurato dalla previdenza di base rispetto all'ultima retribuzione prima del pensionamento.



## STIMA TASSI LORDI DI SOSTITUZIONE PENSIONE DI BASE / ULTIMA RETRIBUZIONE: ANALISI DI SENSITIVITÀ

%

### Dipendenti privati

Variazione vs. scenario base (*)	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Età 65 (67)	72,7	66,6	62,6	59,4	58,7	57,6
Età 60 (67)	72,7	66,6	64,5	63,2	64,5	65,3
Anzianità 35 (37)	68,8	62,8	60,7	59,8	59,1	57,9
Anzianità 39 (37)	76,6	70,5	68,3	66,7	65,7	64,5
Età/anzianità 65/35	68,8	62,8	58,9	56,2	55,5	54,5
Età/anzianità 69/39	76,6	70,5	68,3	66,7	67,9	68,9
PIL - 0,5 (1,5%)	72,7	68,2	68,5	68,6	68,2	66,9


### Autonomi

Variazione vs. scenario base (*)	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Età 65 (69)	73,5	51,5	43,2	38,2	37,7	37
Età 60 (69)	73,5	51,5	43,2	39,4	40,2	40,7
Anzianità 36 (38)	69,7	47,8	39,4	37,3	38,1	37,3
Anzianità 40 (38)	77,3	55,3	46,9	41,5	42,2	41,5
Età/anzianità 66/36	69,7	47,8	39,4	36,2	35,8	35
Età/anzianità 70/40	77,3	55,3	46,9	41,5	42,2	42,9
PIL - 0,5 (1,5%)	73,5	52,9	45,8	42,8	44	43,2

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Nota (\*): tra parentesi la corrispondente ipotesi prevista dallo scenario base.

Il grado di copertura assicurato dalla previdenza di base rispetto all'ultima retribuzione prima del pensionamento varia ovviamente anche in funzione della dinamica retributiva e di carriera.



## **STIMA TASSI NETTI DI SOSTITUZIONE PENSIONE DI BASE / ULTIMA RETRIBUZIONE:**

### **ANALISI DI SENSITIVITÀ**

%

#### **Dipendenti privati**


<b>Variazione vs. scenario base</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>	<b>2030</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>	<b>2060</b>
Retrib. finale 50%	83,2	78	76,1	75	74,3	73,2
Retrib. finale 75%	82,7	77	75	73,8	73,1	71,9
Retrib. finale 150%	83,9	78,6	76,3	75	74,2	72,9
Retrib. finale 200%	79,7	76,4	75,3	74,4	73,6	72,5
Retrib. finale 300%	70,3	72,2	73,5	73	72,2	71

#### **Autonomi**

<b>Variazione vs. scenario base</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>	<b>2030</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>	<b>2060</b>
Retrib. finale 50%	99,7	79	68,2	61,6	62,2	61
Retrib. finale 75%	95,8	72	63	58,9	59,7	58,9
Retrib. finale 150%	94,5	70	60,2	55,8	56,7	55,8
Retrib. finale 200%	90,2	69,8	60,7	56,3	57,3	56,3
Retrib. finale 300%	72,3	57,5	51,1	55,8	56,6	55,8

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Con l'apporto della previdenza complementare il grado di copertura rispetto all'ultima retribuzione prima del pensionamento può migliorare significativamente, specialmente in termini di tasso netto di sostituzione



## STIMA DEI TASSI DI SOSTITUZIONE PENSIONE DI BASE E COMPLEMENTARE / ULTIMA RETRIBUZIONE

%

### Ipotesi base

Età/anzianità al pensionamento: 67/37 anni (dipendenti) 68/38 (autonomi e Professionisti)

Tasso di incremento produttività (periodo di previsione): 1,51%

Tasso di inflazione: 2,00%

Tasso di crescita PIL reale: 1,57%


Reddito finale pari al 100% della retribuzione di riferimento ISTAT

Tasso di rendimento reale dei fondi pensione: 3,00%


Aliquota contributiva per la previdenza complementare: 6,91%

■ Tasso di copertura lordo  
■ Tasso di copertura al netto  
effetto fiscale e contributivo

### Dipendenti privati




### Autonomi e professionisti



Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Al variare dei requisiti medi e delle ipotesi dello scenario base varia il grado di copertura lordo assicurato dalla somma di previdenza di base e complementare



## STIMA TASSI LORDI DI SOSTITUZIONE PENSIONE DI BASE E COMPLEMENTARE / ULTIMA RETRIBUZIONE: ANALISI DI SENSITIVITÀ

%

**Dipendenti privati**

Variazione vs. scenario base (*)	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Età 65 (67)	72,7	70,9	70,4	70,7	71,7	70,4
Età 69 (67)	72,7	71,5	73,3	76,1	79,1	79,7
Anzianità 35 (37)	68,8	67,3	69,0	71,9	72,0	70,6
Anzianità 39 (37)	76,6	75,1	76,6	78,7	80,3	78,9
Età/anzianità 65/35	68,8	67,1	66,7	67,5	67,8	66,5
Età/anzianità 65/41	78,5	78,7	78,1	77,3	79,4	78,3
Età/anzianità 69/39	76,6	75,4	77,2	79,5	83,4	84,1


### Autonomi

Variazione vs. scenario base (*)	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Età 66 (68)	73,5	56,0	51,2	49,9	51,5	50,6
Età 70 (68)	73,5	56,0	52,3	52,7	55,8	56,0
Anzianità 36 (38)	69,7	52,5	48,0	49,8	51,9	50,9
Anzianità 40 (38)	77,3	60,0	55,5	54,0	57,7	56,7
Età/anzianità 66/36	69,7	52,2	47,5	47,9	48,7	47,9
Età/anzianità 65/42	77,2	81,5	57,3	52,4	55,3	54,5
Età/anzianità 70/40	77,3	60,4	56,1	54,8	58,7	59,1

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Nota (\*): tra parentesi la corrispondente ipotesi prevista dallo scenario base.

Il grado di copertura assicurato dalla somma di previdenza di base e complementare rispetto all'ultima retribuzione varia ovviamente anche in funzione della dinamica retributiva e di carriera.



## STIMA TASSI NETTI DI SOSTITUZIONE PENSIONE DI BASE E COMPLEMENTARE / ULTIMA RETRIBUZIONE: ANALISI DI SENSITIVITÀ

%

### Dipendenti privati

Variazione vs. scenario base (*)	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Età 65 (67)	81,9	81,4	82,3	84,2	85,9	84,6
Età 69 (67)	81,9	82,2	85,4	89,9	93,7	94,2
Anzianità 35 (37)	78,1	78,0	81,1	85,6	86,2	84,8
Anzianità 39 (37)	85,6	85,5	88,4	92,2	94,9	93,5
Età/anzianità 65/35	78,1	77,7	78,7	81,1	81,8	80,6

### Autonomi

Variazione vs. scenario base (*)	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Età 66 (68)	102,6	83,1	78,9	79,3	82,4	81,3
Età 70 (68)	102,6	84,1	80,8	83,5	88,5	88,7
Anzianità 36 (38)	98,0	79,0	75,3	79,5	82,9	81,6
Anzianità 40 (38)	107,1	88,1	84,3	84,6	90,8	89,6
Età/anzianità 66/36	98,0	78,5	74,4	76,9	78,7	77,6

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Nota (\*): tra parentesi la corrispondente ipotesi prevista dallo scenario base.

## CONTENUTI

- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*

*– Dipendenti privati*


*– Dipendenti pubblici*

*– Lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*


(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: I DIPENDENTI PRIVATI INPS (1/3)

2010



REQUISITI PENSIONE ANZIANITA'	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	PRESTAZIONI INVALIDITA' E INABILITA'	PENSIONE AI SUPERSTITI
<p>È in vigore il cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota minima prefissata, pari alla somma di età anagrafica e contribuzione (con un minimo di 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:</p> <p>a) dal 1/1/2011 al 31/12/2012 la quota età + anzianità è pari a 96, e l'età minima 60 anni;</p> <p>b) dal 1/1/2013 la quota, età + anzianità è pari a 97, e l'età minima 61 anni.</p> <p>Rimane sufficiente un'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni, nel qual caso la pensione spetta a prescindere dall'età.</p> <p>Nel caso di età inferiore ai 65 anni, occorre inoltre maturare una pensione che non dovrà essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale.</p> <p>Sino al 2015, le lavoratrici, a fronte di una riduzione della prestazione, potranno richiedere l'erogazione della pensione anche con 57 anni e 35 di contribuzione.</p>	<p>La prestazione spetta, quando si verificano tre condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. età minima</li> <li>2. contribuzione minima</li> <li>3. cessazione del rapporto di lavoro</li> </ol> <p>I primi due requisiti sono differenziati in funzione del sesso e del regime di appartenenza dell'attivo (sistema retributivo o contributivo); età minima di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.</p> <p>Sono necessari almeno 15 anni di contribuzione, comunque accreditata (l'attività lavorativa, da riscatto, figurativa ex.) per coloro che appartengono interamente al sistema retributivo, viceversa sono necessari almeno 20 anni di contribuzione per coloro che appartengono al sistema misto.</p> <p>Nel sistema contributivo l'accesso alla prestazione è possibile con almeno cinque anni di contribuzione.</p>	<p><u>Assegno d'invalidità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di invalidità (identificato nella perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa) con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio. La durata è di 3 anni e può essere confermato per 3 volte, oltre le quali se confermato diventa vitalizio e diventa pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti. L'importo è determinato con lo stesso sistema di calcolo (retributivo, misto, contributivo) della pensione di anzianità/vecchiaia. Per determinate situazioni (in funzione del reddito o del tipo di invalidità) sono previste delle integrazioni.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale, con cessazione dal lavoro, e con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio. La pensione è calcolata con lo stesso sistema di calcolo (retributivo, misto, contributivo) della pensione di anzianità/vecchiaia, incrementando l'anzianità fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 (donne) o 60 (uomini) anni per i dipendenti appartenenti al sistema retributivo o misto;</li> <li>- 60 (donne) o 65 (uomini) anni per gli autonomi appartenenti al sistema retributivo o misto;</li> <li>- 60 (donne e uomini) anni per gli appartenenti al sistema contributivo. La base contributiva relativa agli anni dell'incremento è data dalla media delle retribuzioni rivalutate annualmente Istat più l'1%, mentre il coefficiente di trasformazione utilizzato è quello relativo ai 57 anni, in caso di età inferiore.</li> </ul>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 15 anni di contributi oppure avente i requisiti per la pensione d'invalidità.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di due quote (A e B) determinate applicando alla retribuzione pensionabile un'aliquota di rendimento (vedi tabella riassuntiva il rendimento per ogni anno di contribuzione), differente per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1992):

retribuzione pensionabile pari alla media delle retribuzioni lorde degli ultimi 5 anni precedenti il pensionamento parzialmente rivalutate Istat (non all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1993),

Quota B (valida per la contribuzione dal 01/01/1993):

la retribuzione pensionabile è pari: alla media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento per gli appartenenti al sistema retributivo, alla media delle retribuzioni lorde percepite dal 1993 in poi più gli anni antecedenti il 31/12/1992 con un massimo di 5 per gli appartenenti al sistema misto pari, alla media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa per i nuovi assicurati successivamente il 31/12/1992.

Retribuz. annua pensionabile	Quota A	-	Quota B
Fino a € 42.364,00	2,00%		2,00%
Da € 42.364,00 a € 56.344,12	1,50%		1,60%
Da € 56.344,12 a € 70.324,24	1,25%		1,35%
Da € 70.324,24 a € 80.491,60	1,00%		1,10%
Oltre € 80.491,60	1,00%		0,90%


### Sistema contributivo

La pensione è determinata dal prodotto tra il montante individuale e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento (vedi tabella accanto).

I coefficienti di trasformazione, introdotti dalla legge del 1995 e attualmente aggiornati, dipendono unicamente dall'età pensionabile e sono indifferenziati per sesso.

Il montante individuale si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo del 33% (corrispondente all'aliquota contributiva); tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.


Età alla pensione	Coeff. di trasformazione
<b>57</b>	4,419%
<b>58</b>	4,538%
<b>59</b>	4,664%
<b>60</b>	4,798%
<b>61</b>	4,940%
<b>62</b>	5,093%
<b>63</b>	5,257%
<b>64</b>	5,432%
<b>65</b>	5,620%



2010


CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>La contribuzione è pari al 33,00% della retribuzione omnicomprensiva, di cui l'9,19% a carico del dipendente e il 23,81% a carico del datore di lavoro.</p> <p>Per l'eventuale quota di retribuzione eccedente i 42.364,00 euro annui, la percentuale a carico del dipendente è aumentata dell'1% (10,19%).</p> <p>Per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 è stabilito un tetto contributivo e pensionabile di 92.147,00 euro annui lordi indicizzati.</p> <p>È prevista una base minima contributiva annua pari a euro 13.662,48.</p>	<p>E' prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni.</p> <p>L'operazione di ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa a seconda del fondo di provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in precedenza Autonomi INPS: tale operazione risulta essere onerosa, ma nella prassi si utilizza il cumulo gratuito, seppur più penalizzante;</li> <li>- in precedenza Dirigenti industriali, Dipendenti pubblici, spettacolo, giornalisti, navigazione aerea: tale operazione risulta essere gratuita;</li> <li>- in precedenza Libero professionista: tale operazione risulta essere onerosa.</li> </ul>	<p>Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati,</li> <li>- lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia,</li> <li>- periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza ai familiari disabili, a partire dal 1994,</li> <li>- congedi per gravi motivi familiari della durata massima di 2 anni,</li> <li>- congedi per formazione e studio,</li> <li>- lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996,</li> <li>- interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di 3 anni a partire dal 1° gennaio 1994 (in alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria).</li> </ul> <p>Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione INPS in un'unica soluzione o rateizzato fino a 60 mensilità (con la maggiorazione degli interessi composti).</p> <p>A partire dal 2008, il riscatto di laurea può essere richiesto da chi ancora non lavora e quindi non è iscritto a nessuna forma previdenziale e da tutti i lavoratori soggetti al regime contributivo; l'importo può essere rateizzato fino a 120 rate senza interessi. Il contributo è fiscalmente deducibile (detraibile in caso di familiari a carico) nella misura del 19% dell'importo del riscatto.</p>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI TRASPORTO PUBBLICO (1/2)



2010

REQUISITI PENSIONE ANZIANITA', SUPERSTITI	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	PRESTAZIONI INVALIDITA' E INABILITA'	RICONGIUNZIONI CONTRIBUTIONE E RISCATTI
<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>A 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione.</p> <p>Il requisito di età è ridotto di cinque anni (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) per il personale viaggiante.</p> <p>Dal 1.1.1996 il personale è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) privati, in evidenza contabile separata.</p>	<p><u>Assegno d'invalidità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS</i></p> <p><u>Pensione di invalidità specifica</u> conseguibile con un minimo di 10 anni di contribuzione e con il riconoscimento della perdita dell'idoneità al normale disimpegno dei compiti propri della qualifica rivestita, senza la possibilità di utilizzo di altri servizi per incapacità fisica o per indisponibilità di posti.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Spetta a qualsiasi età con un minimo di cinque anni di contributi, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. È previsto il riconoscimento dello stato di invalidità totale. Nel calcolo vengono considerati come anzianità contributiva anche il numero di anni intercorrenti tra la domanda dell'età di pensionamento previsto dalla vecchia normativa (60 anni per uomini e 55 per le donne).</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS</i></p>



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di 4 quote (A, B, C e D) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)

Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione lorda precedente il pensionamento

Aliquota di rendimento per ogni anno di contribuzione pari a 2,50%.

Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994)

Retribuzione pensionabile:

- per gli appartenenti al sistema retributivo: media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,
  - per gli appartenenti al sistema misto: media delle retribuzioni di riferimento lorde degli anni compresi tra il 1992 e la data di pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1% (escluse dal calcolo le retribuzioni inferiori all'80% della media),
  - per gli appartenenti al sistema contributivo: media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,
- Aliquota di rendimento pari a 2,50% (FB) e modulata seconda la fascia di retribuzione anno di decorrenza della pensione (vedi tabella 1).

Quota C (anzianità contributiva 1995)

Retribuzione pensionabile: come per Quota B.

Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2)

Quota D (anzianità contributiva dal 1996)

Retribuzione pensionabile: media delle retribuzioni dal 1996 rivalutate ISTAT e maggiorate del 1% (escluse quelle inferiori all'80% della media)

Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2)

### Sistema misto

Le quote A, B e C sono calcolate con il sistema retributivo, la quota D con il sistema contributivo.

### Sistema contributivo

Cfr. dipendenti privati INPS.


Tabella 1

Reddito pensionabile	Decorrenza pensione fino al 2012	Decorrenza pensione dal 2013
Fino a € 42.364,00	FB	FB
Da € 42.364,00 a € 56.344,12	FB-10%	FB-20%
Da € 56.344,12 a € 70.324,24	FB-32,5%	FB-32,5%
Da € 70.324,24 a € 80.491,60	FB-45%	FB-45%
Oltre a € 80.491,6	FB-55%	FB-55%

Tabella 2


Reddito pensionabile	Aliquote
Fino a € 42.364,00	2,00%
Da € 42.364,00 a € 56.344,12	1,60%
Da € 56.344,12 a € 70.324,24	1,35%
Da € 70.324,24 a € 80.491,60	1,10%
Oltre a € 80.491,60	0,90%

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE (1/2)



2010

REQUISITI PENSIONE ANZIANITA', SUPERSTITI	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	PRESTAZIONI INVALIDITA' E INABILITA'	RICONGIUNZIONI CONTRIBUZIONE E RISCATTI
<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>A 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione.</p> <p>Gli iscritti che hanno raggiunto il requisito minimo contributivo, 14 anni e 6 mesi, al 31.12.1992 e che in tale data hanno cessato l'attività lavorativa conservano il diritto alla pensione di vecchiaia.</p> <p>Dal 1.1.1996 il personale è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) privati, in evidenza contabile separata.</p>	<p><u>Assegno d'invalidità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS</i></p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Spetta a qualsiasi età con un minimo di cinque anni di contributi, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. È previsto il riconoscimento dello stato di invalidità totale. Nel calcolo vengono considerati come anzianità contributiva anche il numero di anni intercorrenti tra la domanda dell'età di pensionamento previsto dalla vecchia normativa (60 anni per uomini e 55 per le donne).</p> <p><u>Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità</u> Il suo riconoscimento è subordinato al versamento di almeno un contributo settimanale e alla presenza di un'invalidità dovuta per causa di servizio.</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS</i></p>



2010

### CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

#### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di 4 quote (A, B, C e D) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva (è previsto un massimo pari al più favorevole tra l'80% della retribuzione calcolata con la quota A e la quota D).

Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)

Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione precedente il pensionamento, parzialmente rivalutata ISTAT

Aliquota di rendimento:

- per ogni anno di contribuzione pari a 2,514%.

Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994)

Retribuzione pensionabile:

- per coloro che hanno 15 anni al 31/12/1992 è pari alla media delle retribuzioni lorde

degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,

- con anni di contribuzione maggiore di 0 e inferiori a 15, al 31/12/1992, è pari alla media delle retribuzioni comprese tra il 1992 (incluso) e il pensionamento, parzialmente rivalutate gli state maggiorate di 1% (sono escluse dal calcolo le retribuzioni inferiori all'80% della media)

-per gli assicurati post 31/12/1992 è pari alla media di tutte le retribuzioni lorde maturate dal 1/1/1993 al pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di 1%

Aliquota di rendimento pari a 2,514% (FB) e modulata seconda la fascia di retribuzione anno di decorrenza della pensione (vedi tabella 1 dipendenti trasporto pubblico).

Quota C (anzianità contributiva dal 1995 al 1996)

Retribuzione pensionabile: come per Quota B.

Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2 lavoratori dipendenti trasporto pubblico)

Quota D (anzianità contributiva dal 1997)

Retribuzione pensionabile: media delle retribuzioni dal 1997 rivalutate ISTAT e maggiorate del 1% (escluse inferiori 80% media)

Aliquote di rendimento: come per quota C


#### Sistema misto

Le quote A, B e C sono calcolate con il sistema retributivo, la quota D con il sistema contributivo.

#### Sistema contributivo

*Cfr. dipendenti privati INPS.*


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI FONDO VOLO (AZIENDE NAVIGAZIONE AEREA) (1/2)



2010

REQUISITI PENSIONE ANZIANITA'	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	PRESTAZIONI INVALIDITA' E INABILITA'	PENSIONE AI SUPERSTITI
<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p>Inoltre l'iscritto deve far valere 20 anni di iscrizione obbligatoria o volontaria al fondo</p> <p>Con decorrenza dal 1/1/1998 è previsto l'accesso alla pensione di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi ridotti; cioè di 1 anno ogni 5 di iscrizione al fondo, fino ad un massimo di 5 anni, rispettando il requisito dei 20 anni di iscrizione al fondo o 15 anni se appartenenti alle categorie piloti o tecnici di volo.</p>	<p>La pensione di vecchiaia spetta agli iscritti che hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•l'età ridotta di 5 anni rispetto a quella richiesta dall'assicurazione generale obbligatoria cioè 60 anni gli uomini e 55 anni le donne</li> <li>•20 anni di contribuzione di cui 15 anni di effettiva contribuzione obbligatoria o volontaria</li> <li>•cessazione dell'attività lavorativa subordinata.</li> </ul>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p>È anche prevista la pensione di invalidità specifica conseguibile con un minimo di 10 anni di contribuzione e con il riconoscimento della perdita dell'idoneità al normale disimpegno dei compiti propri della qualifica rivestita, senza possibilità di utilizzo in altri servizi per incapacità fisica o per indisponibilità di posti.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione di inabilità spetta, al riconoscimento di inabilità totale, a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio.</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI FONDO VOLO (AZIENDE NAVIGAZIONE AEREA) (2/2)




2010


CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p><u>Sistema retributivo</u>                      La pensione è ottenuta mediante la somma di due quote (A e B) determinate applicando alla retribuzione pensionabile (fino ad un importo massimo variabile in funzione della professione e dell'anzianità contributiva) e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1992):                      retribuzione pensionabile pari alla media delle retribuzioni lorde degli ultimi 5 anni precedenti il pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT.                      Rendimento per ogni anno di contribuzione:                      - 3,0% fino al 26.11.1988 sulla retribuzione pensionabile,                      - 2,5% dal 27.11.1988 sulla retribuzione pensionabile.</p> <p>Quota B (valida per la contribuzione dal 1993):                      Retribuzione pensionabile variabile a seconda degli anni di contribuzione:                      -con almeno 15 anni al 31-12-1992: media degli ultimi 15 redditi precedenti il pensionamento e parzialmente rivalutati ISTAT con incremento dell'1%;                      -Iscritti prima del 31-12-1992: media delle retribuzioni lorde dal 1993 al pensionamento e delle retribuzioni precedenti il 1993 (con un massimo di 5) parzialmente rivalutate ISTAT con incremento dell'1%;                      -per i nuovi assicurati post 31-12-1992: media di tutte le retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa.                      Sono escluse dal calcolo le retribuzioni inferiori al 90% della media delle retribuzioni stesse, fino ad un massimo del 35% delle retribuzioni pensionabili.                      Rendimento per ogni anno di contribuzione: 2,5% fino al 1994, 2% dal 1995.</p> <p><u>Sistema contributivo</u>                      Cfr. dipendenti privati INPS.</p>	<p>La contribuzione è variabile in base alla data di iscrizione:                      - per gli iscritti al 31/12/95 è pari al 40,82% della retribuzione complessiva (di cui il 13,508% a carico del lavoratore),                      - per gli iscritti dal 1/01/96 è pari al 37,70% della retribuzione complessiva (di cui il 12,48% a carico del lavoratore).</p>	<p>Cfr. dipendenti privati INPS.</p>	<p>Cfr. dipendenti privati INPS.</p>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI FERROVIERI (1/2)

2010



REQUISITI PENSIONE ANZIANITA'	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	PRESTAZIONI INVALIDITA' E INABILITA'	PENSIONE SUPERSTITI												
<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>I requisiti per la pensione di vecchiaia sono distinti per profili professionali, e spetta indistintamente a uomini e donne che hanno perfezionato, a seconda dei profili:</p> <table border="0"> <tr> <td>Limiti di età</td> <td>Limiti di servizio</td> </tr> <tr> <td>58 anni</td> <td>25 anni</td> </tr> <tr> <td>60 anni</td> <td>25 anni</td> </tr> <tr> <td>62 anni</td> <td>30 anni</td> </tr> <tr> <td>65 anni</td> <td>25 anni</td> </tr> <tr> <td>65 anni</td> <td>30 anni</td> </tr> </table>	Limiti di età	Limiti di servizio	58 anni	25 anni	60 anni	25 anni	62 anni	30 anni	65 anni	25 anni	65 anni	30 anni	<p><u>Pensione d'invalidità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato d'invalidità, identificato nella perdita di almeno i due terzi della capacità lavorativa. Per l'accesso alla prestazione sono necessari un minimo di 15 anni di contributi.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>
Limiti di età	Limiti di servizio														
58 anni	25 anni														
60 anni	25 anni														
62 anni	30 anni														
65 anni	25 anni														
65 anni	30 anni														
CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI													
<p>La contribuzione è pari al 33,00% della retribuzione omnicomprensiva, di cui l'9,40% a carico del lavoratore.</p> <p>Per l'eventuale quota di retribuzione eccedente i 42.364,00 euro annui, la percentuale a carico del dipendente è aumentata dell'1% (10,40%).</p> <p>Per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 è stabilito un tetto contributivo e pensionabile di 92.147,00 euro annui lordi indicizzati.</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>													



2010

### CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

#### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di 3 quote (A, B, e C) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)

Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione lorda annua

Aliquota di rendimento per ogni anno di contribuzione pari a:

- 0,35 per ogni anno fino al 15-esimo,
- 1,80% per ogni anno successivo al 15-esimo.

Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994)

Retribuzione pensionabile:

B1 - per coloro che hanno 15 anni al 31/12/92 è pari alla media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni, parzialmente rivalutata Istat maggiorate di un'1%

B2 - con anni di contribuzione maggiori di zero e inferiore a 15 al 31/12/92 è pari alla media delle retribuzioni comprese tra il 1992 (incluso) e il pensionamento, parzialmente rivalutate Istat maggiorate di 1% (sono escluse dal calcolo le retribuzioni inferiori all'80% della media)

B3 - per gli assicurati posto 31/12/1992 è pari alla media di tutte le retribuzioni lorde maturate fino al pensionamento, parzialmente rivalutate Istat maggiorate di 1%

Aliquota di rendimento (FB=FT-FA) dove l'aliquota FT:

- 0,35 per ogni anno fino al 15-esimo,
- 1,80% per ogni anno successivo al 15-esimo

E' prevista inoltre una riduzione dell'aliquota, differenziata tra le pensioni con decorrenza fino al 31.12.2012 e con decorrenza successiva, e variabile in funzione delle fasce di retribuzione pensionabile (vedi tabella 1 dipendenti trasporto pubblico).

Quota C (valida per la contribuzione da 1/1 /95)

Retribuzione pensionabile: come per Quota B.


Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2 dipendenti trasporto pubblico)

#### Sistema misto

Le quote relative alla contribuzione fino al 1995 sono calcolate come nel sistema retributivo, le altre come il sistema contributivo.

#### Sistema contributivo

*Cfr. dipendenti privati INPS.*



REQUISITI PENSIONE ANZIANITA' E VECCHIAIA	PRESTAZIONI INVALIDITA', INABILITA' E SUPERSITITI	CONTRIBUZIONI, RICONGIUNZIONI E RISCATTI
<i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i>	<i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i>	<i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i>

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di 5 quote (A, B, C, D e E) determinate applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1992):

retribuzione pensionabile pari alla media delle ultime 5 retribuzioni lorde parzialmente rivalutate ISTAT.

Quota B (valida per la contribuzione dal 1993 al 1994):

- per gli appartenenti al sistema retributivo: media delle retribuzioni lorde degli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento,
- per gli appartenenti al sistema misto: media delle retribuzioni lorde tra il 1993 e la data di pensionamento più gli anni precedenti per un massimo di 5,
- per gli appartenenti al sistema contributivo: media delle retribuzioni lorde dell'intera attività lavorativa.

Quota C (valida per la contribuzione dal 1995 al 1996):

come per la quota B.

Quota D (valida per la contribuzione dal 1997 al 2002):

retribuzione pensionabile come per la quota B, ma con diversi rendimenti per ogni anno di contribuzione.

Quota E (valida per la contribuzione dal 2003)

retribuzione pensionabile come per la quota B, ma con diversi rendimenti per ogni anno di contribuzione.

### Sistema misto

Quote fino al 1995 come sistema retributivo, successive come sistema contributivo.

### Sistema contributivo


*Cfr. dipendenti privati INPS.*

### Aliquote di rendimento:


Retribuzione pensionabile	-Quota A -Quota B
Fino a € 42.364,00	2,66%
Da € 42.364,00 a € 70.324,24	1,66%
Da € 70.324,24 a € 167.970,00	1,33%

Retribuzione pensionabile	Quota D
Fino a € 42.364,00	2,00%
Da € 42.364,00 a € 70.324,24	1,60%
Da € 70.324,24 a € 100.709,10	1,35%
Da € 100.709,10 a € 118.785,10	1,10%
Da € 118.785,10 a € 167.970,00	0,90%

Retribuzione pensionabile	Quota E
Fino a € 42.364,00	2,00%
Da € 42.364,00 a € 56.344,12	1,60%
Da € 56.344,12 a € 70.324,24	1,35%
Da € 70.324,24 a € 80.491,60	1,10%
Oltre a € 80.491,60	0,90%



REQUISITI PENSIONE ANZIANITA', SUPERSTITI	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	RICONGIUNZIONI CONTRIBUTUZIONE E RISCATTI
<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>Agli assicurati che al 31 dicembre 1992 avevano maturato 15 anni di contribuzione, spetta il pensionamento di vecchiaia all'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Negli altri casi, con almeno 20 anni di contribuzione.</p> <p>Agli assicurati dopo il 31/12/1992, spetta il pensionamento di vecchiaia all'età di 65 anni per uomini e 60 per le donne con almeno 5 anni di contribuzione.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Spetta a qualsiasi età con un minimo di cinque anni di contributi, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. È previsto il riconoscimento dello stato di invalidità totale. Nel calcolo vengono considerati come anzianità contributiva anche il numero di anni intercorrenti tra la domanda dell'età di pensionamento previsto dalla vecchia normativa (60 anni per uomini e 55 per le donne).</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>



2010

### CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

#### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di 4 quote (A, B, C e D) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

#### Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)

Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione lorda precedente il pensionamento

Aliquota di rendimento per ogni anno di contribuzione pari a 2,50%.

#### Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994)

Retribuzione pensionabile:

- per gli appartenenti al sistema retributivo: media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,

- per gli appartenenti al sistema misto: media delle retribuzioni di riferimento lorde degli anni compresi tra il 1992 e la data di pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1% (escluse dal calcolo le retribuzioni inferiori all'80% della media),

- per gli appartenenti al sistema contributivo: media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,

Aliquota di rendimento pari a 2,50% (FB) e modulata seconda la fascia di retribuzione anno di decorrenza della pensione (vedi tabella 1 dipendenti trasporto pubblico).

#### Quota C (anzianità contributiva dal 1995 al 1996)

Retribuzione pensionabile: come per Quota B.

Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2 dipendenti trasporto pubblico)

#### Quota D (anzianità contributiva dal 1997)


Retribuzione pensionabile: media delle retribuzioni dal 1997 rivalutate ISTAT e maggiorate del 1% (escluse inferiori 80% media)

Aliquote di rendimento: come per quota C

#### Sistema contributivo

*Cfr. dipendenti privati INPS.*

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI POSTELEGRAFONICI



2010

REQUISITI PENSIONE ANZIANITA', SUPERSTITI	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	RICONGIUNZIONI CONTRIBUZIONE E RISCATTI
<i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i>	<i>Cfr. dipendenti aziende telefoniche.</i>	<i>Cfr. dipendenti aziende telefoniche.</i>	<i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i>

### CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

#### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di 4 quote (A, B, C e D) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)

Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione lorda precedente il pensionamento

Aliquota di rendimento per ogni anno di contribuzione pari a 2,50%.

Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994)

Retribuzione pensionabile:

- per gli appartenenti al sistema retributivo: media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,

- per gli appartenenti al sistema misto: media delle retribuzioni di riferimento lorde degli anni compresi tra il 1992 e la data di pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1% (escluse dal calcolo le retribuzioni inferiori all'80% della media),

- per gli appartenenti al sistema contributivo: media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,

Aliquota di rendimento pari a 2,50% (FB) e modulata seconda la fascia di retribuzione anno di decorrenza della pensione (vedi tabella 1 dipendenti trasporto pubblico).

Quota C (anzianità contributiva dal 1995 al 1996)

Retribuzione pensionabile: come per Quota B.

Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2 dipendenti trasporto pubblico)

Quota D (anzianità contributiva dal 1997)


Retribuzione pensionabile: media delle retribuzioni dal 1997 rivalutate ISTAT e maggiorate del 1% (escluse inferiori 80% media)

Aliquote di rendimento: come per quota C

#### Sistema contributivo


*Cfr. dipendenti privati INPS.*

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: GIORNALISTI (1/2)



2010

REQUISITI PENSIONE ANZIANITA'	REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA	PRESTAZIONI INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI E RICONGIUNZIONI	CONTRIBUZIONE	RISCATTI												
<p>Sono previste due possibilità di accesso:                      1) Con almeno 35 anni di contributi e 62 anni di età. Nel periodo transitorio, che terminerà nel 2014, il requisito dell'età aumenterà gradualmente ogni anno partendo dai 60, fino ad arrivare a 62 anni nel 2014,                      2) con almeno 40 di contributi indipendentemente dall'età.</p> <p>Inoltre è possibile ottenere la pensione di anzianità con i requisiti previsti dalla vecchia normativa (35 anni di contributi e 57 anni di età), ma con una riduzione proporzionale agli anni mancanti alla età prevista.</p> <table border="1" data-bbox="136 1129 461 1477"> <thead> <tr> <th>Anni mancanti</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,76%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9,09%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13,04%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16,67%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Anni mancanti	Riduzione	1	4,76%	2	9,09%	3	13,04%	4	16,67%	5	20,00%	<p>Spetta il pensionamento di vecchiaia all'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione se già maturati alla data del 31 dicembre 1992 o con almeno 20 anni di contribuzione in caso contrario.</p> <p>È altresì richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Non è prevista</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 1 nell'ultimo quinquennio, oppure con 15 anni di contributi in qualsiasi periodo maturati.</p> <p>La misura della pensione non può essere inferiore a quella che spetterebbe con 20 anni di contributi.</p>	<p><u>Superstiti</u> Cfr. dipendenti privati INPS.</p> <p><u>Ricongiunzioni</u> Il lavoratore può avere avuto in precedenza contributi versati presso altri fondi previdenziali obbligatori.</p> <p>La ricongiunzione riguarda periodi assicurativi comunque legati ad attività di lavoro (autonomo subordinato) e già coperti da contribuzione; non si riferisce ad altri periodi (riscatti, contributi volontari e contributi figurativi) non configurabili come contribuzione effettiva.</p> <p>Le possibilità di ricongiungere la contribuzione presso altri fondi con quella relativa gestione di attuale appartenenza sono a pagamento.</p>	<p>La contribuzione è pari al 28,97% della retribuzione complessiva, di cui l'8,69% a carico del dipendente e il 20,28% a carico del datore di lavoro.</p> <p>Per l'eventuale quota di retribuzione eccedente i 40.602,00 euro annui, la percentuale a carico del dipendente e' aumentata dell'1% (9,69%).</p>	<p>Il fondo prevede la possibilità di riscattare tutti i periodi previsti dalla normativa. I periodi riscattati sono a tutti gli effetti parificati a quelli di contribuzione effettiva.</p> <p>Il costo di riscatto è determinato applicando un apposito coefficiente alla differenza tra le pensione annua maturata alla data di domanda considerando anche gli anni da riscattare e la pensione annua maturata alla medesima data.</p>
Anni mancanti	Riduzione																
1	4,76%																
2	9,09%																
3	13,04%																
4	16,67%																
5	20,00%																



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema unico

La pensione è ottenuta mediante la somma di quattro quote (A, B, C e D) determinate applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva. Le quote sono calcolate considerando un massimo di 30 anni di contribuzione.

Aliquote di rendimento per ogni anno di contribuzione:

#### Quota A

Retribuzione pensionabile pari alla media degli ultimi 5 redditi precedenti il pensionamento e parzialmente rivalutati ISTAT (se più favorevole viene considerata la media delle ultime 10 retribuzioni).

Retribuzione pensionabile	Quota A
Fino a € 58.005,00	2,66%
Da € 58.000,00 a € 77.340,00	2,00%
Da € 77.340,00 a € 96.675,00	1,66%
Oltre a € 96.675,00	1,33%

#### Quota B

Media variabile a seconda degli anni di contribuzione:

- con 15 anni al 31-12-1992: media degli ultimi 10 redditi precedenti il pensionamento e parzialmente rivalutati ISTAT con incremento dell'1% (se più favorevole viene considerata la media delle migliori 10 retribuzioni);
- con almeno 1 anno al 31-12-1992: media delle retribuzioni lorde dal 1993 al pensionamento e delle retribuzioni precedenti il 1993 (con un massimo di 5 ed escludendo quelle inferiori al 90% della media stessa, fino ad un massimo del 35% delle retribuzioni) parzialmente rivalutate ISTAT con incremento dell'1%;
- per i nuovi assicurati post il 31-12-1992: media di tutte le retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa (escludendo quelle inferiori al 90% della media stessa, fino ad un massimo del 35% delle retribuzioni) parzialmente rivalutate ISTAT con incremento dell'1%.

Retribuzione pensionabile	Quota B
Fino a € 58.005,00	2,66%
Da € 58.000,00 a € 77.146,75	2,00%
Da € 77.146,75 a € 96.288,30	1,66%
Da € 96.288,30 a € 110.209,50	1,33%
Oltre a € 110.209,50	0,90%

#### Quota C

Media variabile a seconda degli anni di contribuzione:


- iscritti ante 1-08-1998: retribuzione determinata secondo le regole della quota B;
- iscritti post 1-08-1998: media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa parzialmente rivalutate ISTAT con incremento dell'1%.

Retribuzione pensionabile	Quota C - D
Fino a € 38.771,00	2,66%
Da € 38.771,00 a € 51.565,43	2,00%
Da € 51.565,43 a € 64.359,86	1,66%
Da € 64.359,86 a € 73.664,90	1,33%
Oltre a € 73.664,90	0,90%

#### Quota D

Retribuzione pensionabile pari alla media di tutte le retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa parzialmente rivalutate ISTAT con incremento dell'1%.


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: SPETTACOLO ARTISTI (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>Spetta ad un età variabile in funzione del sesso e della categoria lavorativa:</p> <p>A) Artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera: 60 per gli uomini, 55 per le donne;</p> <p>B) Attori di prosa, operetta, rivista e varietà, presentatori e disk-jockey, attori generici, cinematografici, doppiatori, direttori d'orchestra e sostituti: 63 per gli uomini, 58 per le donne;</p> <p>C) Ballerini e tersicorei: 52 per gli uomini, 47 per le donne;</p> <p>D) Personale artistico in genere: 65 per per gli uomini, 60 per le donne;</p> <p>E) Sportivi professionisti: 52 per gli uomini, 47 per le donne.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Spetta a chi ha una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Richiede un minimo di 5 anni di assicurazione con un requisito contributivo che varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppo A (attori, direttori d'orchestra, ecc.): 600 contributi giornalieri di cui 360 negli ultimi 5 anni;</li> <li>- Gruppo B (orchestrali, cantanti di musica leggera, ecc.): 1300 contributi giornalieri di cui 780 negli ultimi 5 anni;</li> <li>- Gruppo C (ballerini, coreografi, ecc.): 1560 contributi giornalieri di cui 936 negli ultimi 5 anni;</li> </ul>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: SPETTACOLO ARTISTI (2/2)




2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE per iscritti al 31/12/95	RICONGIUNZIONI	RISCATTI																																					
<p><u>Sistema retributivo</u> La pensione è ottenuta mediante la somma di 2 quote (A e B) determinate applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1992): Retribuzione pensionabile pari alla media delle 540 retribuzioni lorde giornaliere più elevate, parzialmente rivalutate ISTAT, moltiplicata per il numero dei contributi giornalieri totali e divisa per il numero degli anni di contribuzione;</p> <p>Quota B (valida per la contribuzione dal 1993): Retribuzione pensionabile pari alla media delle retribuzioni lorde giornaliere più elevate, parzialmente rivalutate ISTAT, in numero variabile secondo la categoria di appartenenza, moltiplicata per il numero dei contributi giornalieri totali e divisa per il numero degli anni di contribuzione.</p> <p>Rendimento per ogni anno di contribuzione:</p> <table border="1" data-bbox="129 1107 813 1315"> <thead> <tr> <th>Retribuzione pensionabile</th> <th>Quota A</th> <th>Quota B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 42.364,00</td> <td>2,00%</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Da € 42.364,00 a € 56.344,00</td> <td>1,50%</td> <td>1,60%</td> </tr> <tr> <td>Da € 56.344,00 a € 66.032,00</td> <td>1,25%</td> <td>1,35%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Sistema contributivo</u> Cfr. dipendenti privati INPS.</p>	Retribuzione pensionabile	Quota A	Quota B	Fino a € 42.364,00	2,00%	2,00%	Da € 42.364,00 a € 56.344,00	1,50%	1,60%	Da € 56.344,00 a € 66.032,00	1,25%	1,35%	<p>(Il costo contributivo varia in base all'anno di iscrizione)</p> <table border="1" data-bbox="846 475 1451 810"> <thead> <tr> <th>Retribuzione giornaliera</th> <th>Lavorat.</th> <th>Azienda</th> <th>totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 137,78</td> <td>9,19%</td> <td>23,81%</td> <td>33,00%</td> </tr> <tr> <td>Da € 137,78 a € 671,75</td> <td>10,19%</td> <td>23,81%</td> <td>34,00%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 671,75</td> <td>2,50%</td> <td>2,50%</td> <td>5,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Retribuzione giornaliera	Lavorat.	Azienda	totale	Fino a € 137,78	9,19%	23,81%	33,00%	Da € 137,78 a € 671,75	10,19%	23,81%	34,00%	Oltre € 671,75	2,50%	2,50%	5,00%	<p>E' prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni.</p> <p>L'operazione di ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa a seconda del fondo di provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in precedenza Autonomi INPS, dipendenti INPS, dipendenti pubblici, spettacolo, giornalisti: tale operazione risulta essere gratuita;</li> <li>-in precedenza Libero professionista: tale operazione risulta essere onerosa.</li> </ul>	<p>Cfr. dipendenti privati INPS.</p>									
Retribuzione pensionabile	Quota A	Quota B																																						
Fino a € 42.364,00	2,00%	2,00%																																						
Da € 42.364,00 a € 56.344,00	1,50%	1,60%																																						
Da € 56.344,00 a € 66.032,00	1,25%	1,35%																																						
Retribuzione giornaliera	Lavorat.	Azienda	totale																																					
Fino a € 137,78	9,19%	23,81%	33,00%																																					
Da € 137,78 a € 671,75	10,19%	23,81%	34,00%																																					
Oltre € 671,75	2,50%	2,50%	5,00%																																					
<b>CONTRIBUZIONE per iscritti dal 1/1/96</b>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Retribuzione giornaliera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 135,78</td> </tr> <tr> <td>Da € 135,78 a € 295,34</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 295,34</td> </tr> </tbody> </table>	Retribuzione giornaliera	Fino a € 135,78	Da € 135,78 a € 295,34	Oltre € 295,34	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Categoria C</th> </tr> <tr> <th>Lavorat.</th> <th>Azienda</th> <th>totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,89%</td> <td>25,81%</td> <td>35,70%</td> </tr> <tr> <td>10,89%</td> <td>25,81%</td> <td>36,70%</td> </tr> <tr> <td>2,50%</td> <td>2,50%</td> <td>5,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Categoria C			Lavorat.	Azienda	totale	9,89%	25,81%	35,70%	10,89%	25,81%	36,70%	2,50%	2,50%	5,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Categoria E</th> </tr> <tr> <th>Lavorat.</th> <th>Azienda</th> <th>totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,19%</td> <td>23,81%</td> <td>33,00%</td> </tr> <tr> <td>10,19%</td> <td>23,81%</td> <td>34,00%</td> </tr> <tr> <td>0,60%</td> <td>0,60%</td> <td>1,20%</td> </tr> </tbody> </table>			Categoria E			Lavorat.	Azienda	totale	9,19%	23,81%	33,00%	10,19%	23,81%	34,00%	0,60%	0,60%	1,20%
Retribuzione giornaliera																																								
Fino a € 135,78																																								
Da € 135,78 a € 295,34																																								
Oltre € 295,34																																								
Categoria C																																								
Lavorat.	Azienda	totale																																						
9,89%	25,81%	35,70%																																						
10,89%	25,81%	36,70%																																						
2,50%	2,50%	5,00%																																						
Categoria E																																								
Lavorat.	Azienda	totale																																						
9,19%	23,81%	33,00%																																						
10,19%	23,81%	34,00%																																						
0,60%	0,60%	1,20%																																						


# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: SPETTACOLO TECNICI E AMMINISTRATIVI

2010



PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
Cfr. dipendenti privati INPS.	Cfr. dipendenti privati INPS.	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Cfr. dipendenti privati INPS.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Cfr. spettacolo artisti.</p>	Cfr. dipendenti privati INPS.

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
Cfr. spettacolo artisti.	Cfr. spettacolo artisti.	Cfr. spettacolo artisti.	Cfr. dipendenti privati INPS.



2010

## VEDI: DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

### Nota:

I **dirigenti delle aziende commerciali** sono a tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti del settore privato con l'aggiunta di una prestazione previdenziale complementare derivante dall'adesione al fondo Mario Negri.

I **dipendenti degli enti di riscossione delle imposte di consumo** sono costituiti dal personale con rapporto di lavoro di natura privatistica, già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione.

A seguito dell'abolizione delle imposte comunali di consumo il personale, dal 1.1.1973, il personale è transitato alle dipendenze dell'Amministrazione statale istituito presso il Ministero delle Finanze ovvero è stato mantenuto in servizio presso i Comuni dai quali dipendeva.

Sussiste ancora un quantitativo residuale di iscritti al Fondo, costituito da coloro che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione.

Anche il fondo dei **dipendenti degli enti pubblici creditizi** è un fondo chiuso ad esaurimento, a seguito della privatizzazione degli enti creditizi (istituti bancari) pubblici.

## CONTENUTI


- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Autonomi, liberi professionisti e altro*


(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI ENTI STATALI (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA' VECCHIAIA	INVALIDITA', INABILITA', SUPERSTITI, CONTRIBUTIONE E RISCATTI	RICONGIUNZIONI															
<p>Per coloro che erano già assicurati al 31/12/1995 spetta all'età di 65 anni, sia per uomini che per le donne (per quest'ultime a regime nel 2012), con almeno 15 anni di contribuzione se l'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992 era uguale o superiore a 15 anni; con almeno vent'anni in caso contrario.</p> <p>Periodo transitorio (valido solo per le donne):</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Anno di decorrenza della pensione</b></td> <td><b>età</b></td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Dal 2012</td> <td>65</td> </tr> </table> <p>Per coloro che si sono assicurati a partire dal 1/1/1996 La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti tre alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 65 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione</li> <li>2. Indipendentemente dall'età con 40 anni di contribuzione</li> <li>3. In base al cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota minima prefissata pari alla somma di età anagrafica e di contribuzione (con un minimo di 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:</li> </ol> <table border="0"> <tr> <td></td> <td><b>età + anzianità</b></td> <td><b>età minima</b></td> </tr> <tr> <td>01/01/2011- 31/12/2012</td> <td>96</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>01/01/2013</td> <td>97</td> <td>61</td> </tr> </table> <p>Nel caso di età inferiore ai 65 anni, occorre inoltre maturare una pensione almeno pari a 1,2 volte l'assegno sociale.</p> <p><u>Pensione di anzianità</u> Unificata con quella di vecchiaia. Sino al 2015, le lavoratrici, a fronte di una riduzione della prestazione, potranno richiedere l'erogazione della pensione anche con 57 anni e 35 di contribuzione.</p>	<b>Anno di decorrenza della pensione</b>	<b>età</b>	2010-2011	60	Dal 2012	65		<b>età + anzianità</b>	<b>età minima</b>	01/01/2011- 31/12/2012	96	60	01/01/2013	97	61	<p><u>Pensione d'invalidità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età e con un minimo di 15 anni di contributi al verificarsi dello stato di invalidità identificato nella perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Superstiti</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Contribuzione e riscatti</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>E' prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni.</p> <p>L'operazione di ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa a seconda del fondo di provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in precedenza Autonomi, Libero Professionista, spettacolo, giornalisti, navigazione aerea: tale operazione risulta essere onerosa;</li> <li>- in precedenza Dipendenti pubblici e dipendenti INPS: tale operazione risulta essere gratuita.</li> </ul>
<b>Anno di decorrenza della pensione</b>	<b>età</b>																
2010-2011	60																
Dal 2012	65																
	<b>età + anzianità</b>	<b>età minima</b>															
01/01/2011- 31/12/2012	96	60															
01/01/2013	97	61															



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di tre quote (A, B e C) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva (con un massimo di 40 anni utili).

Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)

Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione di riferimento data dalla somma dello stipendio e degli altri assegni pensionabili (entrambi aumentati del 18%) più l'indennità integrativa speciale lorda annua.

Aliquota di rendimento (FA):

- 0,35 per ogni anno fino al 15-esimo,
- 1,80% per ogni anno successivo al 15-esimo.

Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994)

Retribuzione pensionabile:

- per gli appartenenti al sistema retributivo: media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento,
- per gli appartenenti al sistema misto: media delle retribuzioni di riferimento lorde degli anni compresi tra il 1992 e la data di pensionamento,
- per gli appartenenti al sistema contributivo: media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa.

Aliquota di rendimento (FB=FT-FA) **dove l'aliquota FT:**

- 0,35 per ogni anno fino al 15-esimo,
- 1,80% per ogni anno successivo al 15-esimo con FB modulata seconda la fascia di retribuzione pensionale e l'anno di decorrenza della pensione (vedi tabella 1).

Quota C (anzianità contributiva dal 1995)

Retribuzione pensionabile: come per Quota B.

Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2)

### Sistema contributivo

Cfr. dipendenti privati INPS.

Tabella 1:


Reddito pensionabile	Pens.con dec. fino al 2012	Pens.con dec. fino dal 2013
Fino a € 42.364,00	FB	FB
Da € 42.364,00 a € 56.344,12	FB-10%	FB-20%
Da € 56.344,12 a 70.324,24	FB-32,5%	FB-32,5%
Da € 70.324,24 a € 80.491,60	FB-45%	FB-45%
Oltre a € 80.491,60	FB-55%	FB-55%

Tabella 2:

Reddito pensionabile	Aliquote
Fino a € 42.364,00	2,00%
Da € 42.364,00 a € 56.344,12	1,60%
Da € 56.344,12 a 70.324,24	1,35%
Da € 70.324,24 a € 80.491,60	1,10%
Oltre a € 80.491,60	0,90%

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: ESERCITO E CARABINIERI (1/2)


2010



PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA' SUPERSTITI	RISCATTI
<p><i>Cfr. dipendenti enti statali.</i></p>	<p>Per gli assicurati entro il 31 dicembre 1992: spetta ad un'età minima variabile tra i 48 e i 65 anni, in funzione del grado dall'appartenenza. Sono inoltre necessari 15 anni di servizio utile (di cui almeno 12 di servizio effettivo), per coloro che hanno maturato 15 anni al 31/12/1992, in caso contrario sono necessari 20 anni.</p> <p>Per gli assicurati dopo il 31/12/1992: spetta all'età di 65 anni per uomini e 60 per le donne con almeno cinque anni di servizio.</p> <p>Con servizio effettivo si intende il numero di anni effettivamente svolti in servizio, mentre con servizio utile la somma del servizio effettivo più eventuali maggiorazioni derivanti da particolari mansioni (servizio di confine, di guerra, impiego operativo, e ecc.).</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Spetta a qualsiasi età con un minimo di 15 anni di servizio utile (di cui almeno 12 di servizio effettivo). È richiesta la perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa e la cessazione del servizio. La prestazione è maggiorata del 10%</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. Si richiede inoltre lo stato di inabilità totale (100%). Nel determinare l'anzianità contributiva si considerano anche gli anni intercorrenti tra la domanda di pensionamento ed il 65-esimo anno di età (per gli appartenenti al sistema retributivo) oppure il 60-esimo anno di età (per gli appartenenti al misto e al contributivo). L'importo della pensione non può comunque superare l'80% del reddito pensionabile.</p> <p><u>SUPERSTITI</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati,</li> <li>- lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia,</li> <li>- periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza ai familiari disabili, a partire dal 1994,</li> <li>- congedi per gravi motivi familiari della durata massima di 2 anni,</li> <li>- congedi per formazione e studio,</li> <li>- lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996,</li> <li>- interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di 3 anni a partire dal 1° gennaio 1994 (in alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria).</li> </ul>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: ESERCITO E CARABINIERI (2/2)

2010




CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	RICONGIUNZIONI	CONTRIBUZIONE
<p><u>Sistema retributivo</u>                      La pensione è ottenuta mediante la somma di 3 quote (A, B e C) determinata applicando ad un'opportuna retribuzione pensionabile un'aliquota di rendimento e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)                      Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione precedente il pensionamento.                      Aliquota di rendimento (FA) per ogni anno di contribuzione pari a:                      - 2,20% per ogni anno fino al 20-esimo,                      - 1,80% per ogni anno successivo al 20-esimo.</p> <p>Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994)                      Retribuzione pensionabile:                      - per gli appartenenti al sistema retributivo: media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,                      - per gli appartenenti al sistema misto: media delle retribuzioni di riferimento lorde degli anni compresi tra il 1992 e la data di pensionamento, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1% (escluse dal calcolo le retribuzioni inferiori all'80% della media),                      - per gli appartenenti al sistema contributivo: media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa, parzialmente rivalutate ISTAT maggiorate di un 1%,                      Aliquota di rendimento pari <math>FB = FT - FA</math> dove FT per ogni anno di contribuzione è pari a:                      - 2,20% per ogni anno fino al 20-esimo,                      - 1,80% per ogni anno successivo al 20-esimo (3,60% per i sottoufficiali, graduati e militari di truppa dei Carabinieri)</p> <p>Quota C (anzianità contributiva dal 1995)                      Retribuzione pensionabile: come per Quota B.                      Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2 lavoratori dipendenti enti statali)</p> <p><u>Sistema contributivo</u>                      Cfr. dipendenti privati INPS.</p>	<p>Cfr. giornalisti.</p>	<p>Cfr. dipendenti privati INPS.</p>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DIPENDENTI ENTI LOCALI (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA' PENSIONE DI VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	INVALIDITA', INABILITA', SUPERSTITI, RISCAZZI E RICONGIUNZIONI
<p><i>Cfr. dipendenti enti statali.</i></p>	<p>La contribuzione è pari al 33,00% della retribuzione complessiva, di cui l'9,20% a carico del dipendente e il 23,80% a carico del datore di lavoro.</p> <p>Per l'eventuale quota di retribuzione eccedente i 42.364,00 euro annui, la percentuale a carico del dipendente è aumentata dell'1% (10,20%).</p> <p>Per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 è stabilito un tetto contributivo e pensionabile di 92.147,00 euro annui lordi indicizzati.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età e con un minimo di 20 anni di contributi al verificarsi dello stato di invalidità identificato nella perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Superstiti</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Riscatti</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Ricongiunzioni</u> <i>Cfr. dipendenti enti statali.</i></p>



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema retributivo

La pensione è ottenuta mediante la somma di 3 quote (A, B e C) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva (con un massimo di 40 anni).

Quota A (anzianità contributiva fino al 1992)

Retribuzione pensionabile: ultima retribuzione di riferimento data dalla somma dello stipendio e degli altri assegni pensionabili più l'indennità integrativa speciale lorda annua. :

Aliquota di rendimento (FA):

- per anzianità (A) da 1 a 14 anni (vedi tabella a fianco):
- per anzianità da 15 a 40 anni:  $\{[(A^2)*0,05]-(A*0,25)+30\}/100$

Quota B (anzianità contributiva dal 1993 al 1994) Retribuzione pensionabile:

- per gli appartenenti al sistema retributivo: media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento,
- per gli appartenenti al sistema misto: media delle retribuzioni di riferimento lorde degli anni compresi tra il 1992 e la data di pensionamento,
- per gli appartenenti al sistema contributivo: media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa.

Aliquota di rendimento (FB=FT-FA):

l'aliquota FT è calcolata come FA (vedi tabella 1) con FB modulata seconda la fascia di retribuzione pensionale e l'anno di decorrenza della pensione (vedi tabella 1 lavoratori dipendenti enti statali).

Quota C (anzianità contributiva dal 1995) Retribuzione pensionabile: come per Quota B.


Aliquote di rendimento: (vedi tabella 2 lavoratori dipendenti enti statali)

A	FA
1	0,24456
2	0,25093
3	0,25775
4	0,26502
5	0,27275
6	0,28093
7	0,28956
8	0,29865
9	0,30819
10	0,31819
11	0,32865
12	0,33955
13	0,35091
14	0,36273

### Sistema contributivo

Cfr. dipendenti privati INPS.


# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: MEDICI GENERICI, PEDIATRI, GUARDIA MEDICA (INPDAP) (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>Sono previste due possibilità di accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età,</li> <li>- con almeno 40 di contribuzione indipendentemente dall'età.</li> </ul> <p>È necessario il diploma di laurea da almeno 30 anni.</p> <p>È richiesta la cessazione di ogni attività convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.</p>	<p>Spetta ad entrambi i sessi al compimento dei 65 anni di età.</p> <p>È richiesta la cessazione di ogni attività convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>In caso di cessazione anteriore al compimento dei 65 anni è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 15 anni.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Non sono previste prestazioni pensionistiche per invalidità permanenti parziali. Può essere erogata, in sostituzione, l'indennità il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Empam.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Spetta a d età inferiore a 65 anni , dietro il riconoscimento dello stato di inabilità permanente e assoluta all'esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia.</p> <p>Obbligo di cessazione definitiva di ogni attività professionale.</p> <p>Nel determinare l'anzianità contributiva si considerano anche gli anni intercorrenti tra la domanda di pensionamento ed il 65-esimo anno di età, con un massimo di 10 anni.</p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un assicurato.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: MEDICI GENERICI, PEDIATRI, GUARDIA MEDICA (INPDAP) (2/2)




2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA		CONTRIBUZIONE RICONGIUNZIONI E RISCATTI																														
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è ottenuta mediante un'unica quota determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Il compenso medio pensionabile è pari alla somma di tutti i compensi annui rivalutati sulla base dell'indice Istat, divisa per il numero totale degli anni di contribuzione.</p> <p>Il rendimento per ciascun anno di contribuzione è riportato in tabella</p> <p>Alle pensioni così calcolate, per età inferiori ai 65 anni, si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>-25,31%</td> <td>59</td> <td>-17,14%</td> <td>63</td> <td>-6,40%</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>-23,73%</td> <td>60</td> <td>-14,69%</td> <td>64</td> <td>-3,30%</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>-21,66%</td> <td>61</td> <td>-12,08%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>-19,46%</td> <td>62</td> <td>-9,33%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel caso di età superiore ai 65 anni, le aliquote di rendimento relative agli anni di contribuzione successiva al 65° anno, e corrispondenti ad attività è effettuata dopo il 1° agosto del 2006, si applicano in misura doppia. È possibile richiedere la liquidazione in capitale di una quota di pensione, con un massimo del 15%. Tale azione è consentita solo se l'iscritto possiede altre pensioni per l'importo totale di almeno due volte il minimo Inps. Nel caso in cui un professionista cessi l'attività, ma non raggiunga il diritto alla pensione, è prevista la liquidazione, a partire dal sessantacinquesimo anno di età, di un capitale pari all'88% dei contributi complessivamente versati, maggiorati degli interessi composti al tasso del 4,5%.</p>		Età	Coeff.	Età	Coeff.	Età	Coeff.	55	-25,31%	59	-17,14%	63	-6,40%	56	-23,73%	60	-14,69%	64	-3,30%	57	-21,66%	61	-12,08%			58	-19,46%	62	-9,33%			<p><u>Contribuzione</u> La contribuzione è pari al 15% dei compensi lordi erogati, di cui: -9,375% a carico del Servizio Sanitario Nazionale, - 5,625% a carico del medico.</p> <p><u>Ricongiunzioni</u> È prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni. La possibilità di ricongiunzione risulta onerosa indipendentemente da qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio di provenienza.</p> <p><u>Riscatti</u> <i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p>
Età	Coeff.	Età	Coeff.	Età	Coeff.																											
55	-25,31%	59	-17,14%	63	-6,40%																											
56	-23,73%	60	-14,69%	64	-3,30%																											
57	-21,66%	61	-12,08%																													
58	-19,46%	62	-9,33%																													

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI

2010




PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<i>Cfr. consulenti del lavoro.</i>	<i>Cfr. medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP)</i>	<i>Cfr. medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP)</i>	<i>Cfr. medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP)</i>

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI E RISCATTI																																						
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è ottenuta mediante un'unica quota determinata applicando ad un opportuno compenso medico un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di compenso, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Il compenso medio pensionabile è pari alla somma di tutti i compensi annui rivalutati sulla base dell'indice Istat, divisa per il numero degli anni di contribuzione. La rivalutazione Istat si applica in misura intera per la quota di compenso fino a €38.750,00 annui, al 75% per la quota eccedente. Il rendimento per ciascun anno di contribuzione è riportato in tabella</p> <table border="1" data-bbox="891 687 1406 962"> <thead> <tr> <th>Compenso medio</th> <th>Aliquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino al 31 marzo 1988</td> <td>1,225%</td> </tr> <tr> <td>Dal 1 aprile 1988 (branca a visita)</td> <td>2,250%</td> </tr> <tr> <td>Dal 1 aprile 1988 (branca a prestazione)</td> <td>1,225%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle pensioni così calcolate, per età inferiori ai 65 anni, si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento</p> <table border="1" data-bbox="136 1050 1043 1315"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>-25,31%</td> <td>59</td> <td>-17,14%</td> <td>63</td> <td>-6,40%</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>-23,73%</td> <td>60</td> <td>-14,69%</td> <td>64</td> <td>-3,30%</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>-21,66%</td> <td>61</td> <td>-12,08%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>-19,46%</td> <td>62</td> <td>-9,33%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Relativamente a: trattamento relativo all'età superiore ai 65 anni, liquidazione del capitale e altre particolarità, valgono le stesse regole riportate per medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP).</i></p>	Compenso medio	Aliquote	Fino al 31 marzo 1988	1,225%	Dal 1 aprile 1988 (branca a visita)	2,250%	Dal 1 aprile 1988 (branca a prestazione)	1,225%	Età	Coeff.	Età	Coeff.	Età	Coeff.	55	-25,31%	59	-17,14%	63	-6,40%	56	-23,73%	60	-14,69%	64	-3,30%	57	-21,66%	61	-12,08%			58	-19,46%	62	-9,33%			<p>Branca a visita – 22% dei compensi lordi erogati di cui: -13% a carico del Servizio Sanitario Nazionale, - 9% a carico del medico.</p> <p>Branca a prestazione – 12% dei compensi lordi erogati di cui: -10% a carico del Servizio Sanitario Nazionale, - 2% a carico del medico.</p> <p>Rientrano nella branca a prestazione le seguenti attività professionali: -fisiokinesiterapia; -medicina nucleare; -analisi (patologia clinica); -radiologia.</p> <p>Le altre attività professionali sono comprese nella branca a visita.</p>	<p><u>Ricongiunzioni</u> È prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni. La possibilità di ricongiunzione risulta onerosa indipendentemente da qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio di provenienza.</p> <p><u>Riscatti</u> <i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p>
Compenso medio	Aliquote																																							
Fino al 31 marzo 1988	1,225%																																							
Dal 1 aprile 1988 (branca a visita)	2,250%																																							
Dal 1 aprile 1988 (branca a prestazione)	1,225%																																							
Età	Coeff.	Età	Coeff.	Età	Coeff.																																			
55	-25,31%	59	-17,14%	63	-6,40%																																			
56	-23,73%	60	-14,69%	64	-3,30%																																			
57	-21,66%	61	-12,08%																																					
58	-19,46%	62	-9,33%																																					

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: MEDICI MUTUALISTICI AMBULATORIALI

2010



PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<i>Cfr. medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP)</i>	<i>Cfr. medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP)</i>	<i>Cfr. medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP)</i>	<i>Cfr. medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP)</i>

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI E RISCATTI																														
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è ottenuta mediante un'unica quota determinata applicando ad un opportuno compenso medico un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di compenso, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Il compenso medio è pari alla media dei compensi degli ultimi cinque anni moltiplicata per il quoziente tra l'impegno medio settimanale dell'intero rapporto e l'impegno medio settimanale degli ultimi cinque anni. Il rendimento per ciascun anno di contribuzione è pari al 2,25% del compenso medio pensionabile.</p> <p>Aliquota di rendimento 2,25% del compenso medio pensionabile. Alle pensioni con le calcolate, per età inferiore ai 65 anni, si applica un coefficienti di riduzione secondo l'età di conseguimento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> <th>Età</th> <th>Coeff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>-25,31%</td> <td>59</td> <td>-17,14%</td> <td>63</td> <td>-6,40%</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>-23,73%</td> <td>60</td> <td>-14,69%</td> <td>64</td> <td>-3,30%</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>-21,66%</td> <td>61</td> <td>-12,08%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>-19,46%</td> <td>62</td> <td>-9,33%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Relativamente a: trattamento relativo all'età superiore ai 65 anni, liquidazione del capitale e altre particolarità, valgono le stesse regole riportate per medici generici, pediatri, guardia medica (INPDAP).</i></p>	Età	Coeff.	Età	Coeff.	Età	Coeff.	55	-25,31%	59	-17,14%	63	-6,40%	56	-23,73%	60	-14,69%	64	-3,30%	57	-21,66%	61	-12,08%			58	-19,46%	62	-9,33%			<p><u>Contribuzione</u> La contribuzione è pari al 24% dei compensi lordi erogati, di cui: -14,19% a carico del Servizio Sanitario Nazionale, - 9,81% a carico del medico.</p>	<p><u>Ricongiunzioni</u> È prevista la possibilità di ricongiunger eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni. La possibilità di ricongiunzione risulta onerosa indipendentemente da qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio di provenienza.</p> <p><u>Riscatti</u> <i>Valgono le stesse regole riportate per gli avvocati e procuratori.</i></p>
Età	Coeff.	Età	Coeff.	Età	Coeff.																											
55	-25,31%	59	-17,14%	63	-6,40%																											
56	-23,73%	60	-14,69%	64	-3,30%																											
57	-21,66%	61	-12,08%																													
58	-19,46%	62	-9,33%																													


## CONTENUTI

- Sintesi dei numeri chiave sulla previdenza in Italia
- Approfondimenti sulla previdenza obbligatoria di base
  - Dipendenti privati
  - Dipendenti pubblici
  - Autonomi, liberi professionisti e altro
- Approfondimenti sulla previdenza complementare
- Dati previsionali su previdenza obbligatoria e complementare

### *ALLEGATI*

- *Schede prestazioni pensionistiche per tipo di lavoratore (\*)*
  - *Dipendenti privati e altre gestioni INPS*
  - *Dipendenti pubblici*
  - *Lavoratori autonomi, liberi professionisti e altro*


(\*) regole da aggiornare in base alla riforma pensionistica introdotta con la manovra finanziaria "salva-Italia"



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>È in vigore il cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota minima prefissata, pari alla somma di età anagrafica e contribuzione (con un minimo di 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:</p> <p>a) dal 1/1/2011 al 31/12/2012 la quota età + anzianità dovrà essere pari a 97, e l'età minima 61 anni;</p> <p>b) dal 1/1/2013 la quota, età + anzianità dovrà essere pari a 98, e l'età minima 62 anni.</p> <p>Quanto sopra non vale nel caso si abbia maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni, che dà luogo al diritto alla pensione a prescindere dall'età.</p> <p>Nel caso di età inferiore ai 65 anni, occorre inoltre maturare una pensione che non dovrà essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale.</p> <p>Sino 2015, le lavoratrici, a fronte di una riduzione della prestazione, potranno richiedere l'erogazione della pensione anche con 58 anni e 35 di contribuzione.</p>	<p>La prestazione spetta, quando si verificano tre condizioni essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• età minima</li> <li>• contribuzione minima</li> </ul> <p>I due requisiti sono differenziati in funzione del sesso e del regime di appartenenza dell'attivo (sistema retributivo o contributivo); età minima di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.</p> <p>Sono necessari 15 anni di contribuzione, comunque accreditata (l'attività lavorativa, da riscatto, figurativa ex.) per coloro che appartengono interamente al sistema retributivo, viceversa sono necessari almeno 20 anni di contribuzione per coloro che appartengono al sistema misto.</p> <p>Nel sistema contributivo l'accesso alla prestazione è possibile con almeno cinque anni di contribuzione.</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>


# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: COMMERCianti E ARTIGIANI INPS (2/2)



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI																				
<p><b>Sistema retributivo</b>                      La pensione è ottenuta mediante la somma di due quote (A e B) determinate applicando alla retribuzione pensionabile un'aliquota di rendimento (vedi scheda dipendenti privati INPS), differente per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1992): retribuzione pensionabile pari alla media delle retribuzioni lorde degli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento,</p> <p>Quota B (valida per la contribuzione dal 01/01/1993): la retribuzione pensionabile è pari: alla media delle retribuzioni lorde degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento per gli appartenenti al sistema retributivo, alla media delle retribuzioni lorde percepite dal 1993 in poi più gli anni antecedenti il 31/12/1992 con un massimo di 5 per gli appartenenti al sistema misto pari, alla media delle retribuzioni lorde dell'intera vita lavorativa per i nuovi assicurati successivamente il 31/12/1992.</p> <table border="1" data-bbox="136 1038 837 1299"> <thead> <tr> <th>Retribuz. annua pensionabile</th> <th>Quota A</th> <th>-</th> <th>Quota B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 42.364,00</td> <td>2,00%</td> <td></td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Da € 42.364,00 a € 56.344,12</td> <td>1,50%</td> <td></td> <td>1,60%</td> </tr> <tr> <td>Da € 56.344,12 a € 70.324,24</td> <td>1,25%</td> <td></td> <td>1,35%</td> </tr> <tr> <td>Da € 70.324,24 a € 70.607,00</td> <td>1,00%</td> <td></td> <td>1,10%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sistema contributivo</b>                      Cfr. dipendenti privati INPS.</p>	Retribuz. annua pensionabile	Quota A	-	Quota B	Fino a € 42.364,00	2,00%		2,00%	Da € 42.364,00 a € 56.344,12	1,50%		1,60%	Da € 56.344,12 a € 70.324,24	1,25%		1,35%	Da € 70.324,24 a € 70.607,00	1,00%		1,10%	<p>La contribuzione è pari ad un'aliquota (del 20,09% per i commercianti e del 20,00% per gli artigiani) del reddito da attività di lavoratore autonomo.</p> <p>Per l'eventuale quota di retribuzione eccedente i 42.364,00 euro annui, la percentuale aumenta dell'1%.</p> <p>Per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 è stabilito un tetto contributivo e pensionabile di 92.147,00 euro annuali lordi indicizzati.</p> <p>È prevista una base minima contributiva annua pari a euro 14.335,00 ed una base contributiva massima pari a euro 70.607,00.</p>	<p>E' prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni.</p> <p>L'operazione di ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa a seconda del fondo di provenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in precedenza Autonomi INPS: tale operazione risulta essere gratuita;</li> <li>- in precedenza Dirigenti industriali, Dipendenti pubblici, spettacolo, giornalisti, navigazione aerea: tale operazione risulta essere gratuita;</li> <li>- in precedenza Libero professionista: tale operazione risulta essere onerosa.</li> </ul>	<p>Cfr. dipendenti privati INPS.</p>
Retribuz. annua pensionabile	Quota A	-	Quota B																				
Fino a € 42.364,00	2,00%		2,00%																				
Da € 42.364,00 a € 56.344,12	1,50%		1,60%																				
Da € 56.344,12 a € 70.324,24	1,25%		1,35%																				
Da € 70.324,24 a € 70.607,00	1,00%		1,10%																				


# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: COLTIV. DIRETTI, COLONI E MEZZADRI INPS



2010


PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<i>Cfr. commercianti e artigiani INPS</i>	<i>Cfr. commercianti e artigiani INPS</i>	<i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i>	<i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i>

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI															
<p><b>Sistema retributivo</b>                      La pensione è ottenuta mediante la somma di due quote (A e B) determinate applicando alla retribuzione pensionabile un'aliquota di rendimento (per ogni anno di contribuzione pari al 2%) e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1992):                      retribuzione pensionabile pari alla media dei redditi convenzionali degli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento, parzialmente rivalutati ISTAT.                      I redditi convenzionali sono funzione del reddito agrario: dai redditi convenzionali giornalieri si ricavano quelli annui moltiplicando l'importo giornaliero per un numero di giornate così determinato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fascia di reddito agrario</th> <th>Red. convenzionale</th> <th>Numero giornate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 232,40</td> <td>€ 7854,60</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>Da € 232,41 a € 1.032,90</td> <td>€ 10.472,80</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>Da € 1.032,91 a € 2.324,06</td> <td>€ 13.091,00</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>Oltre a € 2.324,06</td> <td>€ 15.709, lenti</td> <td>312</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quota B (valida per la contribuzione dal 01/01/1993):                      valgono le stesse regole riportate per i dipendenti privati INPS, ma applicate al reddito convenzionale.</p> <p><b>Sistema contributivo</b>  <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	Fascia di reddito agrario	Red. convenzionale	Numero giornate	Fino a € 232,40	€ 7854,60	156	Da € 232,41 a € 1.032,90	€ 10.472,80	208	Da € 1.032,91 a € 2.324,06	€ 13.091,00	260	Oltre a € 2.324,06	€ 15.709, lenti	312	<p>La contribuzione è pari al 18,30% del reddito più un'addizionale del 2% sul reddito convenzionale.</p>	<p><i>Cfr. commercianti e artigiani INPS</i></p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>
Fascia di reddito agrario	Red. convenzionale	Numero giornate																
Fino a € 232,40	€ 7854,60	156																
Da € 232,41 a € 1.032,90	€ 10.472,80	208																
Da € 1.032,91 a € 2.324,06	€ 13.091,00	260																
Oltre a € 2.324,06	€ 15.709, lenti	312																



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA', INABILITA' E SUPERSTITI																																				
<p>Dal 1 gennaio 2020, spetta raggiungimento dei 62 anni di età e di 40 di contribuzione, previa cancellazione dall'Albo professionale; nel periodo transitorio valgono i seguenti requisiti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Età</th> <th>Contribuzione (anni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010-2011</td> <td>58</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2012-2013</td> <td>58</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>59</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>60</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>61</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Età	Contribuzione (anni)	2010-2011	58	35	2012-2013	58	36	2014-2015	59	37	2016-2017	60	39	2018-2019	61	39	<p>Dal 1 gennaio 2021, spetta raggiungimento dei 70 anni di età sia per gli uomini che per le donne, con almeno 35 anni di contribuzione; nel periodo transitorio valgono i seguenti requisiti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Età</th> <th>Contribuzione (anni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>65</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2011-2013</td> <td>66</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>2014-2016</td> <td>67</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>68</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>69</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Età	Contribuzione (anni)	2010	65	30	2011-2013	66	31	2014-2016	67	32	2017-2018	68	33	2019-2020	69	34	<p><u>Pensione d'invalidità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di invalidità (identificato nella perdita di almeno 2/ 3 della capacità lavorativa) con un minimo di 10 anni di contributi oppure 5 in caso di infortunio. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l'inabilità.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 10 anni di contributi oppure 5 in caso di infortunio. Nel determinare l'anzianità contributiva utile, si attribuisce una maggiore anzianità assicurativa di 10 anni, fino ad un massimo di 35 anni di contribuzione.</p> <p><u>Superstiti</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>
Periodo	Età	Contribuzione (anni)																																				
2010-2011	58	35																																				
2012-2013	58	36																																				
2014-2015	59	37																																				
2016-2017	60	39																																				
2018-2019	61	39																																				
Periodo	Età	Contribuzione (anni)																																				
2010	65	30																																				
2011-2013	66	31																																				
2014-2016	67	32																																				
2017-2018	68	33																																				
2019-2020	69	34																																				



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema unico

La pensione è ottenuta da un'unica quota determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

### Retribuzione pensionabile:

Media di tutti i redditi professionali dichiarati ai fini Irpef nell'intero periodo di iscrizione alla cassa con esclusione dei peggiori 5 anni. tale media deve comprendere almeno 30 anni. Non è prevista l'esclusione dei peggiori 5 redditi professionali nel caso in cui gli anni di iscrizione risultino essere inferiori a:

- 26 fino al 31 dicembre 2013
- 27 fino al 31 dicembre 2016
- 28 fino al 31 dicembre 2018
- 29 fino al 31 dicembre 2020
- 30 dal 1° gennaio 2021

### Rendimento per ogni anno di contribuzione:

- 1,50% fino a € 65.025,00
- 1,20% da € 65.025,00 di reddito pensionabile

Per coloro che al 31 dicembre del 2007 hanno compiuto almeno quarant'anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione la pensione si determina considerando due quote:


1) Quota relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2007 calcolata come media dei 15 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini Irpef

Rendimento per ogni anno di contribuzione (come da tabella)

2) Quota relativa all'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio del 2008


Regole attualmente previste dal regolamento e sopradescritte

reddito pensionabile	Rendimento
Fino a € 43.250,00	1,75%
Da € 43.250,00 a € 65.050,00	1,50%
Da € 65.050,00 a € 75.750,00	1,30%
Da € 75.750,00 a € 86.700,00	1,15%



2010


CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13% del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 89.450,00 e con un contributo minimo di euro 2.100,00.</li> <li>- 3,0% della parte di reddito professionale eccedente euro 89.450,00 come contributo di solidarietà;</li> </ul> <p>2) Contributo integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di euro 550,00;</li> </ul> <p>3) Quota fissa di euro 173,00 per il fondo maternità delle professioniste.</p> <p>Sono previste delle riduzioni di contribuzioni, limitatamente ai primi 5 anni di iscrizione, a favore di coloro che iniziano l'attività prima dei 35 anni (compresi i procuratori legali).</p>	<p><i>Cfr. giornalisti.</i></p>	<p>Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati,</li> <li>- lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia,</li> <li>- periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza ai familiari disabili, a partire dal 1994,</li> <li>- congedi per gravi motivi familiari della durata massima di 2 anni,</li> <li>- congedi per formazione e studio,</li> <li>- lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996,</li> <li>- interruzioni e sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di 3 anni a partire dal 1° gennaio 1994 (in alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria).</li> </ul> <p>I periodi riscattati sono, a tutti gli effetti, parificati a quelli di contribuzione effettiva.</p>



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>Sono previste due possibilità di accesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Con almeno 35 anni di contribuzione 58 anni di età</li> <li>2) Con quarant'anni di contribuzione indipendentemente dall'età.</li> </ol>	<p>La pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni sia per gli uomini che per le donne, dopo almeno 20 anni di anzianità contributiva.</p> <p>Si prescinde dall'anzianità contributiva ai 75 anni di età.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Non è prevista</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Spetta a qualsiasi età, dietro il riconoscimento dello stato di inabilità permanente e assoluta all'esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia.</p> <p>Per il calcolo viene considerata un'anzianità contributiva minima di 10 anni.</p> <p>Nel determinare l'anzianità contributiva si considerano anche gli anni intercorrenti tra la domanda di pensionamento ed il 75-esimo anno di età, con un massimo di 10 anni.</p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato.</p> <p>Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta al momento del decesso dell'assicurato.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 85%,</li> <li>- coniuge e 2 figli = 90%,</li> <li>- coniuge e 3 figli = 95%,</li> <li>- coniuge e 4 figli = 100%,</li> <li>- fino a 2 figli senza coniuge = 65%,</li> <li>- 3 figli senza coniuge = 75%,</li> <li>- 4 figli senza coniuge = 85%,</li> <li>- 5 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>


## LE CARATTERISTICHE DEI REGIMI PREVIDENZIALI: NOTAI (2/2)



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è calcolata in base ad un importo fisso annuo, indipendentemente dal reddito, e legato al numero di anni di contribuzione al momento del pensionamento.</p> <p>La pensione è pari: -€53.018,03 per il numero di anni di contribuzione fino ad un massimo di 10, - €53.018,03 più incremento del 2,7% (€ 1.431,50 annui) per il numero di anni di contribuzione oltre i primi 10, - importo massimo godibile; €95.953,13 annui, corrispondente a 40 anni di attività.</p> <p>Per ogni figlio a carico la pensione è aumentata del 5%.</p>	<p>Il costo contributivo è pari al 28% dell'onorario relativo agli atti soggetti ad annotazione nei repertori.</p>	<p><i>Cfr. giornalisti.</i></p>	<p>È prevista la possibilità di accredito di contributi utili per la pensione relativi a periodi non legati ad attività lavorativa.</p> <p>La possibilità di riscatto è riferita al periodo di servizio militare e al corso legale degli studi universitari (laurea), in entrambi i casi con onere finanziario a carico del richiedente.</p> <p>I periodi riscattati sono, a tutti gli effetti, parificati a quelli di contribuzione effettiva.</p>


# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: INGEGNERI E ARCHITETTI (1/3)



2010


PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI																												
<p>La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età e periodo di iscrizione contribuzione, raggiungono le "quote" sottoindicate:</p> <table border="1" data-bbox="136 480 707 667"> <thead> <tr> <th>Decorrenza pensione</th> <th>Quota</th> <th>Età</th> <th>Contribuzione minima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2011</td> <td>97</td> <td>58</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td>98</td> <td>59</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un'età inferiore a 65 anni, l'importo del trattamento pensionistico è ridotto con l'applicazione dei seguenti coefficienti:</p> <table border="1" data-bbox="136 871 707 1283"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58</td> <td>17,30%</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>15,30%</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>13,10%</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>10,80%</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>8,40%</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>5,80%</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La corresponsione della pensione subordinata la cancellazione dall'albo professionale.</p>	Decorrenza pensione	Quota	Età	Contribuzione minima	1/1/2011	97	58	35	1/1/2011	98	59	35	Età	Riduzione	58	17,30%	59	15,30%	60	13,10%	61	10,80%	62	8,40%	63	5,80%	64	3,00%	<p>La pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni sia per gli uomini che per le donne, dopo almeno 30 anni di anzianità contributiva.</p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 2 anni di contributi oppure avente i requisiti per la pensione d'invalidità.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>
Decorrenza pensione	Quota	Età	Contribuzione minima																												
1/1/2011	97	58	35																												
1/1/2011	98	59	35																												
Età	Riduzione																														
58	17,30%																														
59	15,30%																														
60	13,10%																														
61	10,80%																														
62	8,40%																														
63	5,80%																														
64	3,00%																														

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: INGEGNERI E ARCHITETTI (2/3)



2010

CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo: -11,5% del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 84.050,00 e con un contributo minimo di euro 1.400,00, -3,0% della parte di reddito professionale eccedente euro 84.050,00;</p> <p>2) Contributo integrativo: -2% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di euro 375,00;</p> <p>3) Quota fissa di euro 67,00 per il fondo maternità delle professioniste.</p> <p>Sono previste delle riduzioni di contribuzioni, limitatamente ai primi 3 anni di iscrizione, a favore di coloro che iniziano l'attività prima dei 35 anni.</p>	<p><i>Cfr. giornalisti.</i></p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p>



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema unico

La pensione è data dalla somma di due quote:

1) pensione relativa alla contribuzione maturata fino al 2009

Rendimento per ogni anno di contribuzione:

Retribuzione pensionabile	Aliquota
Fino a € 40.350,00	2,00%
Da € 40.350,00 a € 60.800,00	1,71%
Da € 60.800,00 a € 70.900,00	1,43%
Da € 70.900,00 a € 80.850,00	1,14%

La media reddituale è determinata sulla base dei migliori 20 redditi professionali dichiarati dall'iscritto negli ultimi 25 anni. A partire dal 2011 il numero degli anni a riferimento per il calcolo della media è innalzato di un anno ogni anno, fino a raggiungere i migliori 25 degli ultimi 30 redditi.

Decorrenza pensione	Redditi annui	
	migliori	ultimi
2011	21	26
2012	22	27
2013	23	28
2014	24	29
2015	25	30


2) Pensione relativa alla contribuzione maturata dal 2010:

L'importo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento

Età pensione	Coefficiente di trasformazione
57	4,4 19%
58	4,5 38%
59	4,664%
60	4,798%
61	4,940%
62	5,093%
63	5,257%
64	5,432%
65	5,562%


Il coefficiente relativo 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate con età inferiore. Il montante è dato dalla sommatoria dei versamenti relativi al contributo soggettivo (diminuito dello 05%, quota destinata a prestazioni di solidarietà). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con l'esclusione dell'anno in corso), applica un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Integrazione al trattamento minimo: l'importo annuo della pensione non può essere inferiore a € 9.989,00.



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI																																
<p>Sono previste due possibilità di accesso:                      1) con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età,                      2) Con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.                      Alle pensioni di anzianità liquidate prima della maturazione di 40 anni di contributi vengono applicate le seguenti riduzioni:</p> <table border="1" data-bbox="159 608 607 919"> <thead> <tr> <th>Anni di contribuzione</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>35</td><td>15%</td></tr> <tr><td>36</td><td>12%</td></tr> <tr><td>37</td><td>9%</td></tr> <tr><td>38</td><td>6%</td></tr> <tr><td>39</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="159 948 607 1310"> <thead> <tr> <th>Età anagrafica</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>58</td><td>25%</td></tr> <tr><td>59</td><td>20%</td></tr> <tr><td>60</td><td>15%</td></tr> <tr><td>61</td><td>10%</td></tr> <tr><td>62</td><td>5%</td></tr> <tr><td>63</td><td>2%</td></tr> </tbody> </table>	Anni di contribuzione	Riduzione	35	15%	36	12%	37	9%	38	6%	39	3%	Età anagrafica	Riduzione	58	25%	59	20%	60	15%	61	10%	62	5%	63	2%	<p>Spetta all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 35 anni di contributi (a regime nel 2015).</p> <p>Il requisito di 35 anni di contribuzione si raggiunge nel 2015 con la seguente progressione:</p> <table border="1" data-bbox="685 624 1122 810"> <thead> <tr> <th>Anno di pensionamento</th> <th>Anni di contribuzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011-2012</td><td>33</td></tr> <tr><td>2013-2014</td><td>34</td></tr> </tbody> </table>	Anno di pensionamento	Anni di contribuzione	2011-2012	33	2013-2014	34	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 10 anni di contributi oppure avente i requisiti per la pensione d'invalidità.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>
Anni di contribuzione	Riduzione																																		
35	15%																																		
36	12%																																		
37	9%																																		
38	6%																																		
39	3%																																		
Età anagrafica	Riduzione																																		
58	25%																																		
59	20%																																		
60	15%																																		
61	10%																																		
62	5%																																		
63	2%																																		
Anno di pensionamento	Anni di contribuzione																																		
2011-2012	33																																		
2013-2014	34																																		



2010

## CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA

### Sistema unico

La pensione è ottenuta mediante la somma di quattro quote (A, B, C e D) determinate applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.

Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1997):

retribuzione pensionabile pari alla media dei 10 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini Irpef negli ultimi 15 anni, rivalutati ISTAT.

Quota B (valida per la contribuzione dal 1998 al 2002):

Retribuzione pensionabile pari alla media dei 25 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini Irpef negli ultimi 30 anni, rivalutati ISTAT.

Quota C (valida per la contribuzione dal 2003 al 2006):

Retribuzione pensionabile pari alla media dei 25 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini Irpef negli ultimi 30 anni, rivalutati ISTAT.

Quota D (valida per la contribuzione dal 2007):


Retribuzione pensionabile pari alla media dei 25 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini Irpef negli ultimi 30 anni, rivalutati ISTAT.

Aliquote di rendimento:

Retribuzione pensionabile	Quota A – Quota B	
Fino a € 20.000,00	2,00%	2,00%
Da € 20.000,00 a € 44.500,00	2,00%	1,75%
Da € 44.500,00 a € 66.700,00	1,71%	1,50%
Da € 66.700,00 a € 78.800,00	1,43%	1,10%
Da € 78.800,00 a € 89.200,00	1,14%	0,70%

Retribuzione pensionabile	Quota C
Fino a € 44.550,00	1,75%
Da € 44.550,00 a € 66.700,00	1,50%
Da € 66.700,00 a € 78.000,00	1,10%
Da € 78.000,00 a € 89.000,00	0,70%


Retribuzione pensionabile	Quota D
Fino a € 10.700,00	1,75%
Da € 10.700,00 a € 32.150,00	1,50%
Da € 32.150,00 a € 64.250,00	1,20%
Da € 64.250,00 a € 85.700,00	0,90%
Da € 85.700,00 a € 107.100,00	1,60%
Da € 107.100,00 a € 139.250,00	0,30%



2010

CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo:                      - 11% del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 139.250,00 e con un contributo minimo di euro 2000,00,                      - 3,5% della parte di reddito professionale eccedente euro 139.250,00;</p> <p>2) Contributo integrativo:                      - 4% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di euro 800,00;</p> <p>3) Quota fissa di euro 22,00 per il fondo maternità delle professioniste.</p> <p>Sono previste delle riduzioni di contribuzioni, limitatamente ai primi 5 anni di iscrizione, a favore di coloro che iniziano l'attività prima dei 30 anni.</p>	<p>E' prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni.</p> <p>L'operazione di ricongiunzione può essere esercitata anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto.</p> <p>Il pagamento di tale onere può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiori alla metà delle mensilità dei periodi ricongiunti, con la maggiorazione degli interessi composti.</p> <p>Il debito residuo in caso di liquidazione della pensione dovrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate sopra citato.</p> <p>Il pagamento delle prime 3 rate determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.</p> <p>In caso di interruzione dei pagamenti dopo il perfezionamento della ricongiunzione, la stessa verrà revocata e le somme già versate verranno restituite senza interessi.</p>	<p>Con il riscatto si può coprire, a proprie spese, il periodo di iscrizione al registro dei praticanti. La domanda per il riscatto deve essere documentata e presentata prima della liquidazione del trattamento previdenziale.</p> <p>Tale operazione si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati.</p> <p>Il pagamento deve essere effettuato entro i 60 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della Cassa dell'onere da pagare.</p> <p>È prevista la possibilità di rateizzare il pagamento con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.</p>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DOTTORI COMMERCIALISTI (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>Sono previste due possibilità di accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-con almeno 38 anni di contribuzione e 61 anni di età,</li><li>- con almeno 40 di contribuzione indipendentemente dall'età.</li></ul>	<p>Per gli assicurati prima del 31/12/2003:</p> <p>spetta all'età di 68 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 33 anni di contribuzione, oppure all'età di 70 anni con almeno 25 anni di contribuzione. Esistono delle eccezioni ai suddetti requisiti;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per i nati tra il 1940 ed il 1941 la pensione di vecchiaia spetta all'età di 66 anni con almeno 31 anni di contribuzione,</li><li>- per i nati tra il 1942 ed il 1943: la pensione di vecchiaia spetta all'età di 67 anni con almeno 32 anni di contribuzione.</li></ul> <p>Per gli assicurati dal 1/1/2004:</p> <p>Spetta all'età compresa tra i 62 anni e gli 80 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.</p>	<p><i>Cfr. geometri.</i></p>	<p><i>Cfr. geometri.</i></p>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: DOTTORI COMMERCIALISTI (2/2)



2010


CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI									
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è ottenuta mediante la somma di 3 quote (A, B e C); le prime due sono determinate applicando alla provvigione pensionabile un'aliquota di rendimento differente per scaglioni di provvigioni, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva, mentre la terza quota è determinata dal prodotto tra il montante individuale dei contributi ed il coefficiente di trasformazione all'età di pensionamento.</p> <p>Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/2001): Reddito pensionabile pari alla media degli ultimi 25 redditi professionali dichiarati ai fini Irpef, rivalutati in base all'indice Istat.</p> <p>Quota B (valida per la contribuzione dal 2002 al 2003): Reddito pensionabile come per la quota A</p> <p>Rendimento per ogni anno di contribuzione:</p> <table border="1" data-bbox="125 879 750 1038"> <thead> <tr> <th>Reddito pensionabile</th> <th>Quota A</th> <th>Quota B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a €55.940,00</td> <td>2,00%</td> <td>1,75%</td> </tr> <tr> <td>Oltre a €55.940,00</td> <td>0,60%</td> <td>0,50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quota C (valida per la contribuzione dal 2004): La pensione è determinata dal prodotto tra il montante individuale e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento (vedi "sistema contributivo dipendenti privati INPS").</p> <p>In caso di cessazione dell'attività senza diritto alla pensione, è prevista la liquidazione, al compimento dei 65 anni di età, di un capitale pari all'importo dei contributi soggettivi complessivamente versati, maggiorati degli interessi legali.</p>	Reddito pensionabile	Quota A	Quota B	Fino a €55.940,00	2,00%	1,75%	Oltre a €55.940,00	0,60%	0,50%	<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo: - da un minimo del 10,00% ad un massimo del 17% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 158.300,00 e con un contributo minimo di euro 2.370,00,</p> <p>2) Contributo integrativo: - 4% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di euro 711,00;</p> <p>3) Quota fissa di euro 85,00 per il fondo maternità delle professioniste.</p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori</i></p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori</i></p>
Reddito pensionabile	Quota A	Quota B										
Fino a €55.940,00	2,00%	1,75%										
Oltre a €55.940,00	0,60%	0,50%										

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: RAGIONIERI E PERITI COMM. (1/2)




2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>Sono previste due possibilità di accesso: 1) con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, 2) Con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.</p>	<p>Spetta all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 30 anni di contribuzione.</p> <p>In alternativa, può essere conseguita all'età di 70 anni con almeno 25 anni di contribuzione.</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p><i>Cfr. geometri.</i></p>




2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p><u>Sistema unico</u>                      La pensione è ottenuta mediante la somma di 2 quote (A e B); la prima è determinata applicando al reddito pensionabile un'aliquota di rendimento differente per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva, mentre la seconda è determinata dal prodotto tra il montante individuale dei contributi ed il coefficiente di trasformazione all'età di pensionamento.</p> <p>Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/2003):                      Provvigione pensionabile pari alla media degli ultimi 24 redditi professionali dichiarati ai fini Irpef, rivalutati in base all'indice Istat.                      Rendimento per ogni anno di contribuzione e in relazione al reddito pensionabile:                      - 2,00% fino a € 36.916,00,                      - 1,30% tra € 36.916,00 e € 58.021,00,                      - 0,65% da € 58.021,00.                      N.B: l'importo della quota A non può superare €82.000,00</p> <p>Quota B (valida per la contribuzione dal 2004):                      La pensione è determinata dal prodotto tra il montante individuale e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento (vedi "sistema contributivo dipendenti privati INPS").</p>	<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo:                      - da un minimo del 8,00% ad un massimo del 15% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 93.131,00 e con un contributo minimo di euro 2844,00,</p> <p>2) Contributo integrativo:                      - 4% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di euro 1716,00;</p> <p>3) Quota fissa di euro 56,00 per il fondo maternità delle professioniste</p> <p>È prevista una riduzione (fino al 50%), limitatamente ai primi 6 anni, d'iscrizione per coloro che iniziano l'attività prima dei 30 anni.</p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p>



2010


PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><i>Cfr. notai.</i></p>	<p>Spetta all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 30 anni di contribuzione.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> La prestazione spetta ad età inferiore rispetto a quella prevista per la vecchiaia al verificarsi dello stato di invalidità (identificato nella perdita di almeno 2/ 3 della capacità lavorativa) con un minimo di 10 anni di contributi oppure 5 in caso di infortunio.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta ad età inferiore rispetto a quella prevista per la vecchiaia al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi , mentre si prescinde dal minimo in caso di infortunio.</p>	<p><i>Cfr. geometri.</i></p>



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p><u>Sistema unico</u> La misura della pensione è determinata dalla somma di quattro quote:</p> <p>a) una quota fissa di 9.000,06 euro annui; b) una maggiorazione di 1/30 della quota fissa per ogni anno di contribuzione oltre il 30° anno; c) una quota pari al 10% dei contributi integrativi complessivi (2% sul volume d'affari Iva) versati dal 1992 fino a tutto il 2002 e 8% dei contributi integrativi dal 2003 in poi; d) ultima quota pari al 7,50% dei contributi complessivi versati con marche assicurative fino al 31.12.1991.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività senza diritto alla pensione, sempre che possa far valere almeno tre anni di contribuzione, è prevista la liquidazione, al compimento dei 65 anni di età, di una pensione calcolata con il metodo contributivo, hanno lo ha analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'Inps.</p>	<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo: - fino a 5 anni           euro 1.300,00 - da 6 a 10 anni       euro 2.600,00 - da 11 a 15 anni      euro 3.300,00 - da 16 a 20 anni     euro 3.700,00 - da 21 anni            euro 4.300,00</p> <p>Tale contributo viene ridotto al 50%, a partire dal sesto anno di iscrizione, per i professionisti che risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria</p> <p>2) Contributo integrativo: - 2% del volume d'affari dichiarato ai fini Iva;</p> <p>3) Quota fissa di euro 87,80 per il fondo maternità delle professioniste</p>	<p>È prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni. La possibilità di ricongiunzione risulta onerosa indipendentemente da qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio di previdenza.</p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori.</i></p> <p>Inoltre gli iscritti hanno la facoltà di riscattare il periodo di praticantato, il periodo di studi universitari e il periodo del servizio militare (compreso il servizio civile sostitutivo fino a 2 anni). La richiesta di riscatto, a pena di decadenza, deve essere avanzata entro il compimento del 55° anno di età.</p>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: VETERINARI (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><i>Cfr. notai.</i></p>	<p>Spetta all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 30 anni di contribuzione.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> <i>Cfr. ingegneri e architetti.</i></p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi oppure si prescinde dal minimo in caso di infortunio. Nel determinare l'anzianità contributiva utile, si attribuisce una maggiore anzianità assicurativa di 10 anni, fino ad un massimo di 35 anni di contribuzione.</p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 15 anni di contributi oppure con 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: VETERINARI (2/2)



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI																				
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è ottenuta mediante la somma di due quote (A e B) determinate applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Quota A Retribuzione pensionabile pari alla media dei 10 redditi più elevati degli ultimi 15 anni precedenti il pensionamento e parzialmente rivalutati ISTAT. Aliquote di rendimento per ogni anno di contribuzione (vedi tabella a fianco).</p> <table border="1" data-bbox="508 560 927 916"> <thead> <tr> <th>Retribuzione pensionabile</th> <th>Quota A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 36.400,00</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Da € 36.400,00 a € 54.500,00</td> <td>1,71%</td> </tr> <tr> <td>Da € 54.500,00 a € 63.950,00</td> <td>1,43%</td> </tr> <tr> <td>Oltre a € 63.950,00</td> <td>0,14%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quota B Retribuzione pensionabile pari alla media dei 25 redditi più elevati degli ultimi 30 anni precedenti il pensionamento e parzialmente rivalutati ISTAT. Aliquote di rendimento per ogni anno di contribuzione (vedi tabella a fianco).</p> <table border="1" data-bbox="508 932 927 1319"> <thead> <tr> <th>Retribuzione pensionabile</th> <th>Quota B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 19.900,00</td> <td>1,80%</td> </tr> <tr> <td>Da € 19.900,00 a € 29.700,00</td> <td>1,54%</td> </tr> <tr> <td>Da € 29.700,00 a € 34.700,00</td> <td>1,29%</td> </tr> <tr> <td>Da € 34.700,00 a € 36.100,00</td> <td>1,03%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La pensione di anzianità liquidata prima dei 40 anni di contribuzione, è assoggettata ad una percentuale che va da un massimo del 15% con 35 anni di contributi fino ad un minimo del 3% con 39 anni di contribuzione.</p>	Retribuzione pensionabile	Quota A	Fino a € 36.400,00	2,00%	Da € 36.400,00 a € 54.500,00	1,71%	Da € 54.500,00 a € 63.950,00	1,43%	Oltre a € 63.950,00	0,14%	Retribuzione pensionabile	Quota B	Fino a € 19.900,00	1,80%	Da € 19.900,00 a € 29.700,00	1,54%	Da € 29.700,00 a € 34.700,00	1,29%	Da € 34.700,00 a € 36.100,00	1,03%	<p>La contribuzione si compone di 5 parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Contributo soggettivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>10,00% del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 35.950,00 e con un contributo minimo di euro 1.491,00</li> <li>3,0% della parte di reddito professionale eccedente euro 35.950,00;</li> </ul> </li> <li>Contributo modulare: a scelta dal 2% al 14% del reddito dichiarato che dovrà essere versato per un numero minimo di 5 anni;</li> <li>Contributo integrativo: 2% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di euro 430,00;</li> <li>Contributo soggettivo di solidarietà: 3% sul reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, con un minimo di € 200,00 annui, per veterinari iscritti all'Albo che esercitano un lavoro dipendente o iscritti in altri Albi, ma assicurati obbligatoriamente presso altri enti previdenziali;</li> <li>Quota fissa di euro 49,00 per il fondo maternità delle professioniste.</li> </ol>	<p>È prevista la possibilità di ricongiungere eventuali periodi pregressi maturati in altre gestioni.</p> <p>L'onere della ricongiunzione è a carico del professionista.</p>	<p>La possibilità di riscatto è riconosciuta come onere finanziario a carico del lavoratore.</p> <p>Il costo di riscatto è determinato applicando un apposito coefficiente alla differenza tra le pensione annua maturata alla data di domanda considerando anche gli anni da riscattare e la pensione annua maturata alla medesima data.</p>
Retribuzione pensionabile	Quota A																						
Fino a € 36.400,00	2,00%																						
Da € 36.400,00 a € 54.500,00	1,71%																						
Da € 54.500,00 a € 63.950,00	1,43%																						
Oltre a € 63.950,00	0,14%																						
Retribuzione pensionabile	Quota B																						
Fino a € 19.900,00	1,80%																						
Da € 19.900,00 a € 29.700,00	1,54%																						
Da € 29.700,00 a € 34.700,00	1,29%																						
Da € 34.700,00 a € 36.100,00	1,03%																						


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: FARMACISTI (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>Si ottiene con 40 anni di contribuzione, di cui almeno 20 di attività professionale, indipendentemente dall'età.</p> <p>Non è richiesta la cancellazione dall'albo professionale.</p>	<p>Spetta (a regime dal 2011) all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 30 anni di contributi (di cui almeno 20 di attività professionale: tale condizione non è richiesta a coloro che alla data del 31/12/2004 avevano già compiuto 45 anni di età).</p> <p>Il requisito di 30 anni di contribuzione, all'età di 65 anni, si raggiunge nel 2011 con la seguente progressione:</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Non è prevista</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> <i>Cfr. spettacolo artisti.</i></p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato.</p> <p>Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 20 anni di contributi oppure avente i requisiti per la pensione d'invalidità.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: FARMACISTI (2/2)



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI RISCATTI																																				
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è ottenuta mediante la somma di 3 quote (A, B e C) determinate applicando una quota fissa moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva (con un massimo di 40). Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1994): Quote fisse per ogni anno di contribuzione: - €148,00 annui per ciascuno dei primi 15 anni, - €93,00 per ogni anno dopo il 15-esimo. Quota B (valida per la contribuzione dal 1995 al 2003): Quota fissa per ogni anno di contribuzione: - €143,00 annui, con aumento del 2,4% per ciascun anno di contribuzione successivo al 30-esimo. Quota C (valida per la contribuzione dal 2004): Quota fissa per ogni anno di contribuzione: - €242,30 annui.</p> <p><u>Previdenza aggiuntiva su base volontaria</u> 1) La quota A della pensione viene raddoppiata se l'iscritto si è avvalso della facoltà, in vigore fino al 1994, di versare un contributo annuo aggiuntivo di £ 3.878.000, 2) A partire dal 1995 è prevista la facoltà di versare un contributo annuo paria 2 o 3 volte il contributo annuo base, con proporzionale maggiorazione della quota B: ciò aumenta l'importo della pensione nella misura del 10%-15%.</p> <p><u>Differimento volontario</u> Pensione maggiorata delle Seguenti Percentuali in relazione agli anni di differimento.</p> <table border="1" data-bbox="365 1187 1149 1485"> <thead> <tr> <th>N. anni</th> <th>M</th> <th>F</th> <th>N. anni</th> <th>M</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6,1%</td> <td>6,0%</td> <td>6</td> <td>47,8%</td> <td>49,9%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12,8%</td> <td>12,6%</td> <td>7</td> <td>59,2%</td> <td>58,2%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20,3%</td> <td>19,9%</td> <td>8</td> <td>72,1%</td> <td>71,0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>28,5%</td> <td>27,9%</td> <td>9</td> <td>86,7%</td> <td>85,6%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>37,6%</td> <td>36,9%</td> <td>10</td> <td>103,3%</td> <td>102,3%</td> </tr> </tbody> </table>	N. anni	M	F	N. anni	M	F	1	6,1%	6,0%	6	47,8%	49,9%	2	12,8%	12,6%	7	59,2%	58,2%	3	20,3%	19,9%	8	72,1%	71,0%	4	28,5%	27,9%	9	86,7%	85,6%	5	37,6%	36,9%	10	103,3%	102,3%	<p>La contribuzione è costituita da tre parti: 1) contributo base annuo di €4.025,00, 2) €18,00 per il fondo maternità, 3) €26,00 per la quota assistenza.</p> <p>Riduzioni: -di 1/3 per gli iscritti di età inferiore ai 30 anni, - riservate ai farmacisti disoccupati oppure iscritti contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria; la riduzione può essere scelta al livello del 33,33%, del 50% o dell'85% del contributo base annuo, con proporzionale riduzione della pensione</p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori</i></p>
N. anni	M	F	N. anni	M	F																																	
1	6,1%	6,0%	6	47,8%	49,9%																																	
2	12,8%	12,6%	7	59,2%	58,2%																																	
3	20,3%	19,9%	8	72,1%	71,0%																																	
4	28,5%	27,9%	9	86,7%	85,6%																																	
5	37,6%	36,9%	10	103,3%	102,3%																																	


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: AGENTI E RAPPR. DI COMMERCIO (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
Non prevista	La pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, dopo almeno 20 anni di anzianità contributiva.	<p><u>Pensione d'invalidità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di invalidità (identificato nella perdita di almeno 2/ 3 della capacità lavorativa) con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio. L'importo della pensione viene calcolato rapportando l'importo teorico della pensione di inabilità alla percentuale di invalidità. La pensione di invalidità è , a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei corrispondenti requisiti e viene corrisposta con la garanzia del trattamento più favorevole tra quello di pensione di invalidità già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 1 nell'ultimo quinquennio.</p>	<i>Cfr. farmacisti.</i>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: AGENTI E RAPPR. DI COMMERCIO (2/2)




2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI RISCATTI
<p><u>Sistema unico</u>                      La pensione è ottenuta mediante la somma di 3 quote (A, B e C); le prime due sono determinate applicando alla provvigione pensionabile un'aliquota di rendimento differente per scaglioni di provvigioni, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva, mentre la terza quota è determinata dal prodotto tra il montante individuale dei contributi ed il coefficiente di trasformazione all'età di pensionamento.                      Quota A (valida per la contribuzione fino al 31/12/1998):                      Provvigione pensionabile pari alla media delle 3 migliori provvigioni annue consecutive negli ultimi 10 anni.                      Rendimento per ogni anno di contribuzione pari a 1,75% della provvigione pensionabile.</p> <p>Quota B (valida per la contribuzione dal 1999 al 2003):                      Provvigione pensionabile: media variabile a seconda del numero di anni di contribuzione                      B1) per coloro che erano già iscritti al 31/12/1998, media delle provvigioni degli ultimi 15 anni                      B2) per gli iscritti successivamente al 31/12/1998, media delle provvigioni dell'intera vita lavorativa.</p> <p>Rendimento per ogni anno di contribuzione:                      - 1,75% fino a € 6.197,48 di provvigione pensionabile                      - 1,55% da € 6.197,48 a € 9.709,39 di provvigione pensionabile                      - 1,35% da € 9.709,39 a € 12.394,97 di provvigione pensionabile                      - 1,15% sull'eccedente i € 12.394,97 di provvigione pensionabile</p> <p>Per le quote A e B la provvigione annua pensionabile non può essere superiore a:                      - agenti monomandatari; € 26.603,00                      - agenti plurimandatari (per ciascun mandato); € 15.202,00.</p> <p>Quota C (valida per la contribuzione dal 2004):                      La pensione è determinata dal prodotto tra il montante individuale e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento (vedi "sistema contributivo dipendenti privati INPS").</p>	<p>La contribuzione si compone di due parti:                      1) 12,50% sulle provvigioni corrisposte, di cui il 6,25% a carico dell'agente e il 6,25% a carico dell'azienda, entro il limite di:                      - agenti monomandatari € 27.667,00,                      - agenti plurimandatari (per ciascun mandato) € 15.810,00,</p> <p>2) 1,0% sulle provvigioni corrisposte, a titolo di solidarietà, di cui 0,5% a carico dell'agente e 0,5% a carico dell'azienda.</p> <p>I contributi minimi devono essere i seguenti:                      - agenti monomandatari; € 789,00                      - agenti plurimandatari (per ciascun mandato); € 396,00.</p> <p>Nel caso di agenti in ambito societario, i minimi contributivi sono ridotti del 50% per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Non previste</p>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: PERITI AGRARI


2010



PENSIONE ANZIANITA' VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><u>Pensione di anzianità</u> Non prevista</p> <p><u>Pensione di vecchiaia</u></p> <p>Spetta all'età di 65 anni sia per uomini che per le donne, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva; oppure all'età di 57 anni con almeno 40 anni di contribuzione.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> La prestazione spetta qualsiasi età verificarsi dello stato di totale invalidità (identificato nella totale e permanente incapacità di svolgere la propria attività professionale). Per l'accesso prestazione sono necessari un minimo di cinque anni di contributi dei quali almeno tre nell'ultimo quinquennio. La corresponsione della prestazione è subordinata la cancellazione dall'albo professionale.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione di inabilità spetta, al riconoscimento di inabilità totale, a qualsiasi età, con un minimo di cinque anni di contributi dei quali almeno tre nell'ultimo quinquennio. Il coefficiente di trasformazione utilizzato per la conversione del montante è quello relativo ai 57 anni, in caso di età inferiore.</p>	<p><i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p><u>Sistema unico</u> <i>Valgono le stesse regole riportate per i dipendenti privati INPS per sistema contributivo.</i></p>	<p>È previsto un contributo soggettivo pari al 10% del reddito. Tale contribuzione deve essere comunque compresa tra un minimo di 310 ed un massimo indicizzato pari a € 92.147,00 Sulla parte di reddito professionale eccedente massimale non è dovuta alcuna retribuzione. Contributo integrativo: 2% dei corrispettivi assoggettati ad IVA con un minimo di € 62,00 Riduzioni: del 50% del contributo minimo, limitatamente ai primi tre anni di iscrizioni, per coloro che iniziano l'attività prima dei 35 anni</p>	<p>Appartenendo al sistema contributivo viene applicato il cumulo gratuito delle prestazioni, ossia hanno diritto gratuitamente ad ottenere un'unica prestazione pensionistica in caso di contribuzione presso diversi Enti previdenziali.</p>	<p>Il fondo prevede la possibilità di riscattare gli anni relativi agli studi universitari. La possibilità di riscatto è riconosciuta come onere finanziario a carico del lavoratore.</p> <p>Il costo di riscatto è determinato applicando un apposito coefficiente alla differenza tra le pensione annua maturata alla data di domanda considerando anche gli anni da riscattare e la pensione annua maturata alla medesima data.</p>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: AGROTECNICI (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><i>Non prevista</i></p>	<p>Il requisito di pensionamento spetta all'età di 65 anni con almeno cinque anni di contribuzione; oppure all'età di 57 anni con almeno 40 anni di contribuzione</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, previo riconoscimento della permanente impossibilità di esercitare la propria attività professionale.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione di inabilità spetta, a riconoscimento di inabilità totale, a qualsiasi età, con un minimo di cinque anni di contributi dei quali almeno tre nell'ultimo quinquennio. Il coefficiente di trasformazione utilizzato per la conversione del montante e quello relativo ai 57 anni, in caso di età inferiore.</p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 15 anni di contributi oppure con 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: AGROTECNICI (2/2)



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>L'importo della pensione del sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.</p> <p>I coefficienti trasformazione appaiono indifferenziati per sesso e dipendono unicamente dall'età pensionabile.</p> <p><i>Per i coefficienti di trasformazione valgono quelli riportati per il sistema contributivo Inps.</i></p> <p>Il montante individuale si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo corrispondente all'aliquota contributiva; tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.</p>	<p>La contribuzione si compone di 2 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo: 10%,12%,14%,16%,18%,20%,24% o 26%, a scelta dell'iscritto, del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 92.147,00 e con un contributo minimo di euro 300,00,</p> <p>2) Contributo integrativo dei corrispettivi assoggettati ad Iva, pari al 2% con un importo minimo di € 60,00.</p> <p>È prevista una riduzione, per i primi 5 anni di iscrizione, del 50% del contributo minimo per gli iscritti per la prima volta con età inferiore ai 35 anni.</p> <p>È prevista la restituzione dei contributi versati (con almeno 5 anni di effettiva contribuzione) per gli iscritti di età pari o superiore ai 65 anni. Tale limite di età è ridotto al compimento del 57-esimo anno, in presenza di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni.</p>	<p>Non previste</p>	<p>Gli scritti che possono far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione hanno la possibilità di riscattare i periodi di attività libero-professionalesvolta prima dell'istituzione dell'ente (fino ad un massimo di cinque anni).</p> <p>Inoltre, è ammessa la facoltà di riscatto dei periodi di studio necessari al conseguimento del titolo professionale non superiori alla durata del corso legale di laurea.</p>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: PSICOLOGI (1/2)



2010


PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>Non prevista</p>	<p>La pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni dopo almeno 5 anni di anzianità contributiva.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale.</p> <p>Al montante maturato viene aggiunto un ulteriore quota corrispondente anzianità contributiva tra la domanda di pensione e di 60 anni, fino a un massimo di 40 anni complessivi. La base contributiva riferita agli anni dell'incremento è costituita dalla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni rivalutate Istat; il coefficiente di trasformazione utilizzato è quello relativo ai 57 anni, in caso di età inferiore.</p>	<p><i>Cfr. agrotecnici.</i></p>

## LE CARATTERISTICHE DEI REGIMI PREVIDENZIALI: PSICOLOGI (2/2)



2010


CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>L'importo della pensione del sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.</p> <p>I coefficienti trasformazione appaiono indifferenziati per sesso e dipendono unicamente dall'età pensionabile.</p> <p><i>Per i coefficienti di trasformazione valgono quelli riportati per il sistema contributivo Inps.</i></p> <p>Il montante individuale si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo corrispondente all'aliquota contributiva; tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.</p>	<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo: 10,00% (oppure 12, 14, 16, 18%) del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di €92.147,00 e con un contributo minimo di euro 780,00,</p> <p>2) Contributo integrativo dei corrispettivi assoggettati ad Iva, pari al 2% con un importo minimo di €60,</p> <p>3) Quota fissa di €140,00 per il fondo maternità.</p> <p>È prevista una riduzione, per i primi 3 anni di iscrizione, di un terzo del contributo minimo per gli iscritti per la prima volta.</p> <p>Coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente possono ridurre del 50% il contributo.</p>	<p><i>Cfr. periti agrari.</i></p>	<p>Gli psicologi possono riscattare periodi precedenti all'istituzione dell'Ente, se posseggono i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione all'Albo anteriore aq1 1996,</li> <li>- almeno 5 anni di effettiva contribuzione all'EPAP,</li> <li>- avere esercitato l'attività di libero professionista negli anni che si vogliono riscattare collocati nel periodo tra la propria iscrizione all'Albo fino al 1995, anno precedente l'istituzione dell'Ente.</li> </ul> <p>Il versamento dell'importo di riscatto può essere effettuato in un'unica soluzione oppure con pagamento rateale.</p> <p>Tutti i versamenti fatti dall'iscritto vengono collocati nella sua posizione assicurativa dell'anno di pagamento e rivalutati nel tempo.</p>



2010


PENSIONE ANZIANITA' VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><u>Pensione anzianità</u> Non prevista</p> <p><u>Pensione vecchiaia</u> Il requisito pensionistico di vecchiaia si ottiene in tre diversi modi:</p> <p>A) a 65 anni di età e con almeno cinque anni di contributi. B) con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età C) con almeno 5 anni di contribuzione e 57 anni di età a condizione che sia cessato l'attività professionale.</p> <p>Un ulteriore requisito, che dovrà essere soddisfatto, è quello relativo all'importo della pensione che dovrà essere superiore a 1,2 volte l'assegno sociale; si prescinde da tale requisito al compimento dei 65 anni</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Per l'accesso la prestazione sono necessari un minimo di cinque anni di contributi, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio (si prescinde in caso di invalidità da infortunio)</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi oppure si prescinde dal minimo in caso di infortunio. È previsto il riconoscimento dello stato di invalidità totale.</p> <p>Al montante maturato viene aggiunto un ulteriore quota corrispondente all'anzianità contributiva tra la domanda di pensione di 60 anni, fino ad un massimo di 40 anni complessivi. La base contributiva riferita agli anni dell'incremento è costituita dalla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni rivalutate Istat e con un incremento ulteriore dell'1% per ogni anno considerato; il coefficiente di trasformazione utilizzato è quello relativo ai 57 anni, in caso di età inferiore..</p>	<p><i>Cfr. agrotecnici.</i></p>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: PERITI INDUSTRIALI (2/2)




2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>L'importo della pensione del sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.</p> <p>I coefficienti trasformazione appaiono indifferenziati per sesso e dipendono unicamente dall'età pensionabile.</p> <p><i>Per i coefficienti di trasformazione valgono quelli riportati per il sistema contributivo Inps.</i></p> <p>Il montante individuale si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo corrispondente all'aliquota contributiva; tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.</p>	<p>La contribuzione si compone di 2 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo: 10,00% (oppure 12, 14, 16, 18%) del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 92.147,00 e con un contributo minimo di euro 849,35,</p> <p>2) Quota fissa di euro 5,16 per il fondo maternità.</p> <p>È prevista una riduzione, per i primi due anni di iscrizione, del 50% del contributo minimo per gli iscritti per la prima volta con età inferiore ai 28 anni.</p> <p>Vi è un contributo integrativo dei corrispettivi assoggettati ad Iva, pari al 2% con un importo minimo di € 119,00.</p>	<p>Chi ha versato contributi previdenziali in più enti può trasferirli all'ultimo ente di previdenza cui è iscritto per ottenere un'unica pensione; sono esclusi i contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e ad altre forme di previdenza sostitutiva, come ad esempio l'Ensarco.</p> <p>Anche gli eredi dell'iscritto deceduto possono richiedere la ricongiunzione entro due anni dal decesso.</p> <p>Se alcuni periodi contributivi coincidono vengono considerati una sola volta per determinare l'anzianità contributiva, ma verranno in ogni caso considerati per il calcolo della pensione.</p>	<p>I periti industriali possono riscattare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corso legale di laurea che abiliti alla professione anche dal 1996 in poi,</li> <li>- il servizio militare obbligatorio ed il servizio civile sostitutivo (massimo 2 anni) anche dal 1996 in poi,</li> <li>- i periodi di praticantato (massimo 2 anni) anche dal 1996 in poi, ma successivi al 1990,</li> <li>- tutti gli anni di esercizio dell'attività professionale prima del 1996.</li> </ul> <p>Durante gli anni che intende riscattare come attività professionale, il perito doveva essere iscritto all'Albo.</p> <p>I periodi da riscattare non devono essere coperti da altra previdenza obbligatoria.</p>



2010


PENSIONE ANZIANITA' VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><u>Pensione anzianità</u> Non prevista</p> <p><u>Pensione vecchiaia</u> Spetta all'età di 57 anni con almeno 5 anni di contribuzione. Si prescinde dal limite di età nel caso si abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.</p> <p>Nel caso di età inferiore ai 65 anni, occorre inoltre maturare una pensione almeno pari a 1,2 volte l'assegno sociale.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Pensione di inabilità</u> La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale.</p> <p>È previsto lo stato di invalidità totale.</p> <p>Al montante maturato viene aggiunto un ulteriore quota corrispondente anzianità contributiva tra la domanda di pensione e di 60 anni, fino a un massimo di 40 anni complessivi.</p> <p>La base contributiva riferita agli anni dell'incremento è costituita dalla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni rivalutate Istat; il coefficiente di trasformazione utilizzato è quello relativo ai 57 anni, in caso di età inferiore.</p>	<p><i>Cfr. agrotecnici.</i></p>



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>L'importo della pensione del sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.</p> <p>I coefficienti trasformazione appaiono indifferenziati per sesso e dipendono unicamente dall'età pensionabile.</p> <p><i>Per i coefficienti di trasformazione valgono quelli riportati per il sistema contributivo Inps.</i></p> <p>Il montante individuale si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo corrispondente all'aliquota contributiva; tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.</p>	<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <p>1) Contributo soggettivo: 10,00% (oppure 12, 14, 16, 18%) del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di euro 92.147,00 e con un contributo minimo di euro 971,00,</p> <p>2) Contributo integrativo dei corrispettivi assoggettati ad Iva, pari al 2% con un importo minimo di €78,00,</p> <p>3) Quota fissa di € 103,29 per il fondo maternità.</p>	<p><i>Cfr. periti agrari.</i></p>	<p>Gli iscritti, che possono far valere almeno 5 anni di effettiva contribuzione, hanno la possibilità di riscattare i periodi di attività libero-professionale svolta prima dell'istituzione dell'Ente (fino ad un massimo di 5 anni).</p> <p>Inoltre è possibile riscattare il periodo di studio non superiore alla durata legale del corso di laurea.</p> <p>Gli iscritti ammessi al riscatto sono tenuti a corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato considerando la media dei redditi professionali conseguiti dal richiedente nei 5 anni precedenti all'anno in cui viene presentata la domanda, e moltiplicata per l'aliquota di contribuzione versata.</p>

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: INFERMIERI PROFESSIONALI




2010

PENSIONE ANZIANITA' VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p><u>Pensione anzianità</u> Non prevista</p> <p><u>Pensione vecchiaia</u> Spetta all'età di 57 anni con almeno 5 anni di contribuzione. Si prescinde dal limite di età nel caso si abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Pensione di inabilità</u> <i>Cfr. psicologi.</i></p>	<p><i>Cfr. agrotecnici.</i></p>

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI E RISCATTI
<p>L'importo della pensione del sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.</p> <p>I coefficienti trasformazione appaiono indifferenziati per sesso e dipendono unicamente dall'età pensionabile. <i>Per i coefficienti di trasformazione valgono quelli riportati per il sistema contributivo Inps.</i></p> <p>Il montante individuale si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo corrispondente all'aliquota contributiva; tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.</p>	<p>La contribuzione si compone di 3 parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Contributo soggettivo: 10,00% (oppure 12, 14, 16, 18%) del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di €92.147,00 e con un contributo minimo di €550,00. Sulla parte di reddito professionale eccedente il massimale non è dovuta alcuna contribuzione,</li> <li>2) Contributo integrativo dei corrispettivi assoggettati ad Iva, pari al 2% con un importo minimo di €120,00,</li> <li>3) Quota fissa di €37,00 per il fondo maternità.</li> </ol> <p>È prevista una riduzione, per i primi 3 anni di iscrizione, del 50% del contributo minimo per i nuovi iscritti prima di aver compiuto il 26-esimo anno di età.</p> <p>È prevista la restituzione dei contributi per gli iscritti che hanno cessato l'attività professionale al compimento dei 65 anni senza aver maturato il diritto alla pensione.</p>	<p><u>Ricongiunzioni</u> <i>Valgono le stesse regole riportate per i periti agrari</i></p> <p><u>Riscatti</u> Si possono riscattare: - periodi di studio, - periodo di l'attività di libero professionista negli anni che si vogliono riscattare collocati nel periodo tra la propria iscrizione al Collegio ed il 1 gennaio 1996.</p> <p>La condizione è che al momento della presentazione della domanda, l'iscritto possa far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva.</p> <p>L'iscritto può decidere se: - versare il contributo minimo all'atto della domanda, - versare il contributo soggettivo calcolato con l'applicazione della percentuale del 10% sul reddito percepito nell'anno riscattato.</p>

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: GEOLOGI, AGRONOMI FORESTALI, ATTUARI E CHIMICI




2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
Non prevista	Spetta all'età di 65 anni con almeno 5 anni di contribuzione, oppure a 57 anni di età con 35 anni di contributivi	<p>Pensione d'invalidità <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p>Pensione di inabilità <i>Cfr. psicologi.</i></p>	<i>Cfr. agrotecnici.</i>

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p>L'importo della pensione del sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.</p> <p>I coefficienti trasformazione appaiono indifferenziati per sesso e dipendono unicamente dall'età pensionabile.</p> <p><i>Per i coefficienti di trasformazione valgono quelli riportati per il sistema contributivo Inps.</i></p> <p>Il montante individuale si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo corrispondente all'aliquota contributiva; tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.</p>	<p>La contribuzione si compone di 4 parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Contributo soggettivo: 10,00% (oppure 12, 14, 16, 18, 26%) del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di € 92.147,00 e con un contributo minimo di € 557,00. Sulla parte di reddito professionale eccedente il massimale non è dovuta alcuna contribuzione,</li> <li>2) Contributo di solidarietà nella misura dello 0,2% del reddito professionale con un minimo di €12,00</li> <li>3) Contributo integrativo dei corrispettivi assoggettati ad Iva, pari al 2% con un importo minimo di €78,00,</li> <li>4) Quota fissa di €44,00 per il fondo maternità.</li> </ol> <p>È prevista una riduzione, per i primi 3 anni di iscrizione, del 50% del contributo minimo per gli iscritti prima di aver compiuto il 30-esimo anno di età.</p> <p>È prevista la restituzione dei contributi, per i primi 3 anni di iscrizione, del 50% per gli iscritti che hanno cessato l'attività professionale al compimento dei 65 anni.</p>	<p><i>Cfr. periti agrari.</i></p>	<p>Gli iscritti, possono riscattare gli anni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-diploma universitario pari a 3 anni;</li> <li>- diploma di laurea;</li> <li>- diploma di specializzazione di durata non inferiore ai 2 anni;</li> <li>- dottorato di ricerca.</li> </ul> <p>I periodi sono tra loro cumulabili.</p> <p>Si può riscattare anche solo una parte del periodi di durata del corso, oppure per due o più corsi.</p> <p>Inoltre è possibile riscattare gli anni in cui è stata esercitata l'attività di libero professionista collocati nel periodo tra la propria iscrizione all'Albo fino all'anno precedente l'istituzione dell'Ente.</p>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: MEDICI (FONDO GENERALE ENPAM) (1/2)



2010

PENSIONE ANZIANITA'	PENSIONE VECCHIAIA	INVALIDITA' E INABILITA'	SUPERSTITI
<p>Non prevista.</p>	<p>Spetta all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.</p>	<p><u>Pensione d'invalidità</u> Non è prevista</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Spetta a d età inferiore a 65 anni , dietro il riconoscimento dello stato di inabilità permanente e assoluta all'esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia.</p> <p>Obbligo di cessazione definitiva di ogni attività professionale.</p> <p>Nel determinare l'anzianità contributiva si considerano anche gli anni intercorrenti tra la domanda di pensionamento ed il 65-esimo anno di età, con un massimo di 10 anni.</p>	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 5 anni di contributi oppure avente i requisiti per la pensione d'invalidità.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: MEDICI (FONDO GENERALE ENPAM) (2/2)



2010

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è ottenuta mediante la somma di 2 quote (A e B) determinata applicando ad un opportuno reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, differenziata per scaglioni di reddito, e moltiplicata per il numero di anni di anzianità contributiva.</p> <p>Quota A (relativa alla contribuzione obbligatoria): Reddito pensionabile pari alla media dei redditi ricostruiti dividendo i contributi fissi versati per l'aliquota dell'11,50% fino al 1997 e del 12,50% a partire dal 1998. Rendimento per ogni anno di contribuzione: - 1,10% sul reddito pensionabile fino al 1997, - 1,75% sul reddito pensionabile dal 1998 al 2006, - 1,50% sul reddito pensionabile dal 2007.</p> <p>Quota B (relativa alla contribuzione proporzionale istituita nel 1990): Reddito pensionabile pari alla media dei redditi professionali soggetti a contribuzione e rivalutati ISTAT superiori a €5418,17 e con un massimale di €52.611,27 Rendimento per ogni anno di contribuzione: - 1,75% sul reddito pensionabile sul quale è stata versata la contribuzione ordinaria del 12,50%, - 0,28% sul reddito pensionabile sul quale è stata versata la contribuzione ridotta del 2,00%,</p>	<p>La contribuzione si compone di tre parti:</p> <p>1.contributo minimo (quota fissa obbligatoria per tutti gli iscritti): - € 186,40 annui fino a 30 anni di età, - € 361,82 annui da 31 a 35 anni di età, - € 678,99 annui da 36 a 40 anni di età, - € 1253,96 annui oltre i 40 anni di età.</p> <p>2.contributo proporzionale sui redditi professionali non già assoggettati ad altra contribuzione previdenziale di 12,50% sui redditi compresi tra €5418,17 fino a €52.611,27. Tale percentuale viene ridotta al 2%: - a richiesta per coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, compresi i fondi speciali Enpam, - d'ufficio per i titolari di pensione Enpam, i quali possono anche richiedere l'esonero completo dalla contribuzione proporzionale; Tale percentuale viene ridotta all'1% sulla parte di reddito eccedente €52.611,27 a titolo di contributo di solidarietà.</p> <p>3. Quota fissa di 42,75 euro per il fondo maternità delle professioniste.</p> <p>Il medico può avere contributi versati in precedenza presso altri fondi previdenziali obbligatori</p>	<p>La ricongiunzione riguarda periodi assicurativi è comunque legati all'attività di lavoro (autonomo subordinato) già coperti da contribuzione; non si riferisce ad altri periodi (riscatti, contributi volontari e contributi figurativi) non strettamente configurabile come contribuzione effettiva. La possibilità di ricongiungere la contribuzione presso altri fondi con quella relativa la gestione dell'attuale appartenenza sull'appagamento.</p>	<p><i>Cfr. avvocati e procuratori</i></p>


## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: PARASUBORDINATI



2010

PENSIONE ANZIANITA' INVALIDITA' E INABILITA' SUPERSTITI	PENSIONE VECCHIAIA
<p><u>Pensione anzianità</u> Non prevista viene fatta confluire nella modalità di pensionamento di vecchiaia.</p> <p><u>Pensione d'invalidità e di inabilità</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>superstiti</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p>	<p>La pensione di vecchiaia può essere ottenuta con una delle seguenti alternative: 1) età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e almeno cinque anni di contribuzione; 2) 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età.</p> <p>È entrato in vigore il cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota minima prefissata, pari alla somma di età anagrafica e contribuzione (con un minimo di 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:</p> <p>a) dal 1/1/2011 al 31/12/2012 la quota età &amp; anzianità dovrà essere pari a 96, e l'età minima 60 anni;</p> <p>b) dal 1/1/2013 la quota, età &amp; anzianità dovrà essere pari a 97, e l'età minima 61 anni.</p> <p>In tutte le alternative, in caso di età inferiore ai 65 anni, occorre inoltre maturare una pensione almeno pari a 1,2 l'assegno sociale.</p> <p>Nel caso il lavoratore sia titolare di pensione di vecchiaia presso altro fondo (dipendente, autonomo o professionista) può chiedere il supplemento di pensione all'età di 57 anni anche se non soddisfa i precedenti requisiti di anzianità</p>
CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA RICONGIUNZIONI E RISCATTI	CONTRIBUZIONE
<p><u>Pensione di anzianità è vecchiaia</u> <i>Cfr. dipendenti privati INPS.</i></p> <p><u>Ricongiunzioni</u> <i>Cfr. periti agrari.</i></p> <p><u>Riscatti</u> <i>Cfr. periti agrari.</i></p>	<p>La contribuzione è così determinabile: 1) Soggetti non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio: 26,72% sul reddito imponibile;</p> <p>2) soggetti iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio, ovvero titolari di pensione diretta (vecchiaia/ anzianità); 17% sul reddito imponibile.</p> <p>Il tetto massimo imponibile pensionabile è pari a €92.147,00.</p>

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: CLERO E ALTRI MINISTRI DI CULTO




2010

PENSIONE ANZIANITA' INVALIDITA' E INABILITA'	PENSIONE VECCHIAIA	SUPERSTITI												
<p><u>Pensione anzianità</u> Non prevista</p> <p><u>Pensione d'invalidità</u> Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi, previo riconoscimento della permanente impossibilità di esercitare il ministero a causa d'infermità fisica oppure di difetto fisico o mentale.</p> <p>In caso di riduzione allo stato laicale o di dispensa, è richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i due terzi della capacità lavorativa.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Non è prevista</p>	<p>Spetta all'età di 68 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione.</p> <p>Attualmente sono richiesti almeno 16 anni di contribuzione, ma è previsto l'innalzamento graduale a 20 anni entro il 2013.</p> <table border="1" data-bbox="696 596 1377 842"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>età</th> <th>contributi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dal 1/7/2010 al 31/12/2011</td> <td>68</td> <td>18 anni</td> </tr> <tr> <td>Dal 1/1/2012 al 30/6/2013</td> <td>68</td> <td>19 anni</td> </tr> <tr> <td>Dal 1/7/2013</td> <td>68</td> <td>20 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p>È prevista la possibilità di pensionamento a 65 anni con 40 anni di contributi.</p>	Periodo	età	contributi	Dal 1/7/2010 al 31/12/2011	68	18 anni	Dal 1/1/2012 al 30/6/2013	68	19 anni	Dal 1/7/2013	68	20 anni	<p>La prestazione spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato.</p> <p>Si chiama pensione di reversibilità se la persona deceduta era un pensionato, oppure pensione indiretta se la persona deceduta era un lavoratore con almeno 5 anni di contributi.</p> <p>Le percentuali applicate alla pensione diretta o spettante per determinare la prestazione ai superstiti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge da solo = 60%,</li> <li>- figlio da solo = 70%,</li> <li>- coniuge e 1 figlio = 80%,</li> <li>- coniuge e 2 o più figli = 100%,</li> <li>- 2 figli senza coniuge = 80%,</li> <li>- 3 o più figli senza coniuge = 100%.</li> </ul>
Periodo	età	contributi												
Dal 1/7/2010 al 31/12/2011	68	18 anni												
Dal 1/1/2012 al 30/6/2013	68	19 anni												
Dal 1/7/2013	68	20 anni												

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA	CONTRIBUZIONE	RICONGIUNZIONI	RISCATTI
<p><u>Sistema unico</u> La pensione è calcolata in funzione di un importo fisso annuo, indipendente dal reddito, e legato al numero di anni di contribuzione al momento del pensionamento.</p> <p>In particolare la pensione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- €5.992,61 per il numero di anni di contribuzione (fino ad un massimo di 10);</li> <li>- €5.992,61 + 69,03 per gli anni di contribuzione maggiori di 10.</li> </ul>	<p>Contributivo fisso annuo pari a 1.519,08 €</p>	<p>Non previste</p>	<p>È prevista la possibilità di accredito di contributi utili per la pensione relativi a periodi non legati ad attività lavorativa.</p> <p>La possibilità di riscatto è riferita, ad esempio, al corso legale di studi universitari (laurea), il cui onere finanziario è a carico del richiedente.</p> <p>I periodi riscattati sono a tutti gli effetti, parificati a quelli di contribuzione effettiva.</p>

## LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE: CASALINGHE



2010

PENSIONE ANZIANITA' INVALIDITA' E SUPERSTITI	PENSIONE VECCHIAIA	INABILITA
<p><u>Pensione anzianità</u> Non prevista</p> <p><u>Pensione d'invalidità</u> Non prevista.</p> <p><u>Pensione di inabilità</u> Non prevista.</p>	<p>Il requisito pensionistico di vecchiaia si ottiene tra i 57 anni e i 65 anni di età e con almeno 5 anni di contributi.</p> <p>Si prescinde dal requisito legato all'età in presenza di 40 anni di contribuzione.</p> <p>Nel caso di età inferiore ai 65 anni, occorre inoltre maturare una pensione almeno pari a 1,2 volte l'assegno sociale.</p>	<p>La prestazione spetta a qualsiasi età al verificarsi dello stato di inabilità totale con un minimo di 5 anni di contributi di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.</p> <p>È previsto il riconoscimento dello stato di invalidità totale. Al montante maturato viene aggiunto un ulteriore quota corrispondente all'anzianità contributiva tra la domanda di pensione e di 60 anni, fino ad un massimo di 40 anni complessivi.</p> <p>La base contributiva riferita agli anni dell'incremento è costituito dalla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni rivalutate Istat; il coefficiente di trasformazione utilizzato è quello relativo ai 57 anni, in caso di età inferiore.</p>

CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA						CONTRIBUZIONE, RICONGIUNZIONI E RISCATTI																									
<p>L'importo delle pensioni nel sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.</p> <p>I coefficienti di trasformazione, introdotti dalla legge del 1995 e attualmente aggiornati, appaiono indifferenziati per sesso e dipendono unicamente dall'età pensionabile.</p>						<p><u>Contribuzione</u> La contribuzione è libera, ma non inferiore a € 309,84.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Coeff. trasf.</th> <th>Età</th> <th>Coeff. trasf.</th> <th>Età</th> <th>Coeff. trasf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57</td> <td>4,903%</td> <td>60</td> <td>5,368%</td> <td>63</td> <td>5,925%</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>5,049%</td> <td>61</td> <td>5,542%</td> <td>64</td> <td>6,136%</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>5,204%</td> <td>62</td> <td>5,727%</td> <td>65</td> <td>6,361%</td> </tr> </tbody> </table>						Età	Coeff. trasf.	Età	Coeff. trasf.	Età	Coeff. trasf.	57	4,903%	60	5,368%	63	5,925%	58	5,049%	61	5,542%	64	6,136%	59	5,204%	62	5,727%	65	6,361%	<p>In caso di contribuzione inferiore il periodo coperto viene proporzionalmente ridotto.</p>	
Età	Coeff. trasf.	Età	Coeff. trasf.	Età	Coeff. trasf.																										
57	4,903%	60	5,368%	63	5,925%																										
58	5,049%	61	5,542%	64	6,136%																										
59	5,204%	62	5,727%	65	6,361%																										
<p>Il montante individuale è pari alla somma del 98% dei contributi soggetti rivalutati annualmente; tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.</p>						<p><u>Ricongiunzioni</u> Non prevista.</p> <p><u>Riscatti</u> Non prevista</p>																									